

LXIX.

TORNATA DI GIOVEDÌ 27 MARZO 1890

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il presidente dà comunicazione di una lettera del deputato Andrea Costa, con la quale dà le dimissioni di deputato, non potendo esercitarne l'ufficio — Dichiarata quindi vacante un seggio nel collegio di Ravenna. = Il deputato Imbriani chiede che l'ordine del giorno per le interpellanze sia definitivamente stabilito. = Il ministro delle finanze presenta un disegno di legge per convalidazione dei reali decreti 4 agosto 1887 e 8 marzo 1888, circa la importazione temporanea del riso; ed altro per modificazioni alla legge 13 settembre 1876 sui contratti di Borsa. — Il deputato Plebano crede che sarebbe opportuno di discutere al più presto il disegno di legge che porta modificazione alla tariffa doganale. = Il deputato Chiaradia presenta la relazione sul disegno di legge per approvazione di una convenzione con la Eastern Telegraph Cy. = Seguito della discussione della legge, per disposizioni sui Consorzi d'irrigazione — Discorrono i deputati Frola, Zainy relatore, Cadolini, ed il ministro di agricoltura e commercio. = Approvazione del trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato libero di Orange. = votazione a scrutinio segreto. = Seguito della discussione del disegno di legge sullo stato degli impiegati civili — Discorrono i deputati Cavallini, Baccarini, Torraca, Pozzolini, Siacci, Cucchi Luigi, Sonnino Sidney, Pelloux, Marchiori, Lazzaro, Levi, il ministro della guerra, il ministro della marina, il relatore Fagnoli, e il sotto-segretario di Stato per l'interno. = Il deputato Gallo presenta la relazione sul disegno di legge relativo ai condannati a pena perpetua commutata nella temporanea ed alla liberazione dei coatti. = Il presidente proclama il risultato delle votazioni dei disegni di legge: Disposizioni relative ai Consorzi d'irrigazione; Trattato di amicizia e commercio con lo Stato libero d'Orange. = Il presidente comunica alla Camera che il deputato Salandra si è dimesso da membro della Giunta per l'autorizzazione ai Comuni ed alle Provincie di eccedere la sovrimposta, ed il deputato Mazza propone che il presidente scelga un deputato, il quale sostituisca il deputato Salandra. = Comunicansi due interpellanze: una del deputato Odescalchi, l'altra del deputato Imbriani.*

La seduta comincia alle 2.30 pomeridiane.

Di San Giuseppe, segretario, legge il processo verbale di ieri, che è approvato; e quindi legge il seguente sunto di una

Petizione.

4640. Il Consiglio comunale di Campoli Appennino chiede che la Camera respinga il disegno

di legge sull'istruzione primaria, asserendo che viola i diritti e gli interessi delle famiglie e dei Comuni.

Congedi.

Presidente. L'onorevole Romanin-Jacur, per motivi di famiglia, ha chiesto un congedo di tre giorni.

(È concesso).

Dimissioni del deputato Andrea Costa e dichiarazione di vacanza di un seggio nel collegio di Ravenna.

Presidente. Dall'onorevole Andrea Costa è pervenuta la seguente lettera:

“ Cannes, 24 marzo 1890.

“ Onorevole signor presidente,

“ In seguito al voto della Camera, non ammettendo io che vi possano essere deputati di nome e non di fatto, per quel rispetto che debbo ai miei elettori ed a me, do la dimissione da rappresentante il collegio di Ravenna. Prego i colleghi amici miei di non volere, in alcun modo, opporsi all'accettazione della dimissione stessa essendo risoluto a mantenerla ad ogni costo.

“ Gradisca, signor presidente, l'espressione dei miei migliori sentimenti.

“ Andrea Costa. ”

Do atto all'onorevole Andrea Costa di queste sue dimissioni, e dichiaro vacante un seggio nel collegio di Ravenna.

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. Signor presidente, io sono pertinace; quindi io chiedo che sia stabilito definitivamente l'ordine del giorno per le interpellanze. Ieri nove rovine avvennero in Napoli per causa della Società di risanamento. Noi, radicali, vogliamo che sia curata radicalmente la cancrena dello Stato. Quindi desideriamo che la discussione delle interpellanze avvenga, che non si cerchi deluderci, e che quindi sia messa definitivamente all'ordine del giorno.

Vogliamo che i fatti di Napoli possano essere discussi.

Presidente. Onorevole Imbriani, la Camera ha stabilito che le interpellanze si svolgano ogni sabato. Nessuna innovazione è sin qui avvenuta; quindi la Camera continua nei suoi lavori, secondo l'ordine stabilito.

Imbriani. Signor presidente, ieri in principio di seduta, feci questa stessa domanda; ieri sera la rinnovai. Ella mi disse che non c'era il Governo; io osservai che vi erano i sotto-segretari di Stato; Ella mi rispose che i sotto-segretari non contano... (*ilarità*).

Presidente. Onorevole Imbriani, io non dissi che i sotto-segretari di Stato contino, o non contino.

Imbriani. Mi pare che non contino nulla... (*Rumori*).

Presidente. Ma intanto l'ordine del giorno fu già stabilito in modo che la precedenza sta per i disegni di legge; e fino ad ora nessuna variazione è stata fatta.

Quindi io debbo attenermi a quello che la Camera ha già stabilito.

Imbriani. Però, signor presidente, io vorrei evitare che da un giorno all'altro la Camera fosse colta da qualche sorpresa; e quindi desidererei che si stabilisse in modo definitivo...

Presidente. Onorevole Imbriani, la Camera non è mai esposta a sorprese. Essa delibera sempre.

Imbriani. Ma delibera tante volte anche sulla sorpresa di qualche proposta, che può essere stata fatta in seguito ad accordi presi col Governo!

Voci. Oh! oh!

Presidente. Ma via, onorevole Imbriani, quando saran fatte delle proposte, Ella si opporrà, o farà le sue controproposte; e certamente la Camera le apprezzerà...

Imbriani. Insomma, signor presidente, qui non si può sapere che cosa può avvenire dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina. E questo in verità non mi sembra regolare.

Presidente. Onorevole Imbriani, ripeto che per lo svolgimento delle interpellanze è stato assegnato il sabato...

Imbriani. Ed io vorrei che si stabilisse ora che la Camera non si proroghi senza aver prima svolte le interpellanze; sia sabato, sia anche prima di sabato, se prima finisse la discussione delle leggi iscritte all'ordine del giorno. Questo è il mio pensiero, e su questo punto desidererei anche di conoscere l'opinione del presidente del Consiglio, giacchè è solo da lui che la cosa dipende.

Presidente. Vuol dire, onorevole Imbriani, che se la Camera esaurirà i suoi lavori prima di sabato, delibererà se intenda discutere, anche prima di quel giorno, le interpellanze. Ma, per ora, l'ordine del giorno rimane quello che è. Del resto Ella naturalmente ha diritto di far quelle proposte che crede.

Imbriani. Ebbene allora io propongo che, subito dopo finita la discussione delle leggi in corso, si svolgano le interpellanze; assolutamente prima che la Camera si proroghi!

Presidente. Ma Ella comprende che io non posso...

Imbriani. Signor presidente, lo dico francamente: nemmeno io comprendo... (*Si ride — Rumori*).

Presidente. Ebbene faccia una proposta, io la sottoporro alla Camera.

Imbriani. Propongo che, appena finita la materia iscritta all'ordine del giorno, si cominci subito lo svolgimento delle interpellanze sul risanamento di Napoli. Questa è la mia discreta proposta.

Presidente. L'onorevole Imbriani fa proposta che se l'ordine del giorno venga ad essere esaurito prima di sabato, si cominci subito lo svolgimento delle interpellanze sul risanamento di Napoli.

La Camera può riservarsi di deliberare dopo esaurito l'ordine del giorno; ma, ad ogni modo, metto a partito la proposta dell'onorevole Imbriani.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Presentazione di due disegni di legge e di una relazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Sesimit-Doda, ministro delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera, d'accordo coi miei colleghi dell'agricoltura e commercio e del tesoro, un disegno di legge portante modificazioni alla legge 13 settembre 1876, sui contratti di Borsa.

Presento inoltre, d'accordo col ministro di agricoltura e commercio, un disegno di legge per convalidazione dei regi decreti 4 agosto 1887 e 8 marzo 1888 relativi all'importazione e riesportazione del riso, e per modificazioni al dazio sull'amido.

Prego la Camera di voler rimettere questo secondo disegno di legge alla Commissione permanente dei trattati di commercio e delle tariffe per il suo esame, onde sollecitarne la discussione.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi due disegni di legge.

L'onorevole ministro chiede che il secondo di questi disegni di legge sia rimesso all'esame della Commissione permanente dei trattati di commercio e per le tariffe doganali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

Plebano. Il secondo disegno di legge presentato ora dall'onorevole ministro delle finanze porta modificazioni ad alcune voci della tariffa doganale.

La Camera giudicherà come crede questo disegno di legge, ed io stesso riservo il mio giudi-

zio. Una cosa però mi sembra opportuno osservare ed è questa. Quando si tratta di modificazioni alla tariffa doganale, quanto più lungo è il tempo che scorre, tra il giorno in cui si comincia a parlarne ed il giorno in cui va in esecuzione, tanto maggiore è il pericolo di vedere svilupparsi qualche frode; e ne abbiamo avuto dei tristi esempi, che tutti abbiamo lamentati, e certo per il primo il ministro delle finanze. A me quindi sembrerebbe opportuno che si trovasse modo per cui questo disegno di legge venisse discusso prontamente, senza rimetterlo al di là delle vacanze, che mi pare sarebbe troppo. Se questa mia proposta fosse accettata, mi pare che si toglierebbe il pericolo di dar motivo, con la probabilità, a dannose speculazioni, come abbiamo altre volte lamentato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Non ho difficoltà di aderire alla proposta dell'onorevole Plebano; ma la preghiera, che io ho fatto, di affidare alla Commissione permanente dei trattati e delle tariffe l'esame di questo disegno di legge, implica già di per sé che esso sia dichiarato urgente, e che ne sia quindi sollecitata la discussione.

Però, se ho ben compreso il suo concetto, io debbo far osservare all'onorevole Plebano non essere verosimile che possa ora verificarsi una rilevante speculazione sulla importazione temporanea dei risi. Prima di tutto, il dazio sul riso rimane quale è ora in vigore da circa due anni; poi, per l'anno in corso, la provvista del riso nostrale è già compiuta, ed è già compiuta od impegnata l'importazione del riso estero; e, quanto al raccolto nuovo, v'è tempo più che sufficiente, perchè la Camera possa discutere ed approvare questo disegno di legge. Non havvi adunque, come dicevo, da temere un simile pericolo. Ad ogni modo, auguro anch'io che la Commissione, a cui è deferito l'esame del disegno di legge, possa compiere il suo lavoro al più presto.

Presidente. Frattanto l'onorevole ministro, unitamente all'onorevole Plebano, ha chiesto che questo disegno di legge sia dichiarato urgente.

(L'urgenza è ammessa).

L'onorevole Plebano ha facoltà di parlare.

Plebano. Io non dubitavo minimamente che il ministro consentisse nel desiderio da me manifestato, pur tuttavia risponderò una parola alle sue osservazioni. In quel disegno di legge, come ho sentito accennare nella presentazione, si tratta anche di modificare la tariffa sull'amido; e lì po-

trebbe, sebbene in proporzione alquanto minore di quello che in altre circostanze abbiamo deplorato, esservi il pericolo di illegittima speculazione.

Ad ogni modo, comprendo bene che non si può discutere lì per lì il disegno di legge; ma credo che sarebbe bene se la Commissione, alla quale ne è deferito l'esame, volesse trovar modo di riferirne possibilmente prima delle vacanze che stiamo per prendere.

Presidente. Se non vi sono altre obiezioni, si intenderà approvata la proposta del ministro delle finanze; che, cioè, il disegno di legge sia deferito alla Commissione per le tariffe doganali.

(È approvata).

Invito l'onorevole Chiaradia a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Chiaradia. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

“ Proroga, alla Compagnia *Eastern Telegraph Limited Cy.*, delle concessioni riguardanti il mantenimento e l'esercizio delle linee telegrafiche sottomarine fra l'Italia e le isole di Malta, Corfù e Zante. ”

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge sui consorzi di irrigazione.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge per disposizioni complementari alla legge 28 febbraio 1886, n. 3732, sui Consorzi di irrigazione.

La Camera rammenta che rimase sospesa ogni deliberazione relativamente a questo disegno di legge, in seguito a proposte ed osservazioni degli onorevoli Frola e Cadolini.

Ora la Commissione, facendo proprio l'emendamento dell'onorevole Frola, lo ha convertito in un articolo di legge, che perciò diverrà articolo 2.

Onorevole Frola, ha inteso?

Frola. L'emendamento da me presentato tendeva unicamente a render più completa la legge, stabilendo uguali disposizioni dove già erano sancite; sia per i Consorzi d'irrigazione, che per quelli a scopo industriale. Ora, avendolo la Commissione accettato, e tradotto in uno speciale articolo d'accordo col Ministero, a me non resta che di dichiararmi soddisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Zainy, relatore. La vostra Commissione, onorevoli colleghi, deferente agli ordini della Camera, ha con la maggior cura possibile studiato la proposta dell'onorevole Cadolini, il quale, pur convenendo sull'opportunità dell'emendamento presentato dall'onorevole Frola, vorrebbe che la disposizione aggiuntiva del disegno di legge, proposto dal ministro di agricoltura e commercio, per i Consorzi d'irrigazione fosse estesa ancora ai Consorzi di rimboscamento e di bonificazione e ad altri consimili ammessi per legge.

La proposta dell'onorevole Cadolini, di dare ai Consorzi uniforme procedura in caso di mutui con la Cassa dei depositi e prestiti ed Istituti di credito fondiario, che hanno esercizio nel regno, per quanto lodevole, per altrettanto è gravissima per gli obblighi sconfinati cui darebbe alla Cassa di depositi e prestiti, da non potersene misurare l'entità senza bene studiare la questione profondamente.

È parso poi alla Commissione, come ho fatto notare, non molto opportuno il trattare di disposizioni di massima in modo incidentale ed in occasione di disposizione aggiuntiva ad una legge, come quella sui Consorzi d'irrigazione, e che fosse meglio si trattasse in una legge generale relativamente ai mutui, che possono contrarre i Consorzi, oppure di aggiungere a ciascuna legge l'articolo equivalente.

Esaminando le leggi che regolano i Consorzi, specialmente quelle relative al rimboscamento e di bonifica dell'Agro romano, a noi è sembrato non possibile estendere ai Consorzi la disposizione in discussione; perchè in queste leggi non si dà facoltà alla Cassa di depositi e prestiti di concedere mutui; sicchè risulterebbe di nessuno pratico risultato.

Questi Consorzi, è vero possono trarre i mutui dagli Istituti di credito fondiario che hanno il loro esercizio nel regno, ma essi sono abbastanza garantiti dalle leggi sul credito fondiario per la ipoteca che debbono prendere sui terreni e fabbricati consorziali.

Non continuerò su questo tema, perchè mi pare di aver sufficientemente dimostrato che a nulla gioverebbe se fosse estesa la disposizione proposta dal Ministero ai Consorzi della specie avanti notati; e la soggezione del prefetto e della Giunta amministrativa in questi casi sarebbe al di là del necessario.

Quanto agli altri Consorzi, ad esempio i Consorzi per le strade comunali obbligatorie, per citarne uno perchè sono moltissimi, riguardano consorzi tra Comune e Comune; quindi l'azione

tutoria è *de jure* nella stessa legge, sicchè per essi non bisognano altre disposizioni. Lo stesso posso dire per i Consorzi delle opere marittime di quarta classe: sono Consorzi tra Comune e Comune; per la qual cosa il prefetto e la Giunta amministrativa provinciale ne hanno la vigilanza; e se questi Consorzi mancassero ai loro doveri si sostituirebbe l'azione del prefetto e della Giunta amministrativa provinciale per eseguire ciò che essi avessero mancato di fare. Ci sarebbero i Consorzi per le opere idrauliche di 3ª e 4ª categoria; ma sarà meglio parlarne e discuterne in occasione del disegno di legge, ultimamente presentato alla Camera per la sua approvazione dal Ministero dei lavori pubblici. Solo per natura e per analogia si potrebbe estendere la disposizione aggiuntiva alla legge sui Consorzi di deviazione di acqua per uso d'irrigazione, anche alla legge consimile per le derivazioni d'acqua per uso industriale. Ed a questo scopo la vostra Commissione vi propone un secondo articolo al progetto del Ministero che vi prega, onorevoli colleghi, di approvare. Questo articolo risponde all'emendamento presentato dall'onorevole Frola nell'adunanza del 24 di questo mese dalla Commissione e dal Ministero già accettato.

Mi riassumo. La Commissione conviene che sarebbe bene di disciplinare in modo uniforme la procedura della legislazione relativa ai mutui che i Consorzi di qualunque specie volessero contrattare con qualsiasi Istituto di credito, ma che l'articolo aggiuntivo al presente disegno di legge, è di parere che rimanesse come proposto, salvo l'aggiunta del 2º articolo relativo ai Consorzi di acqua per uso industriale e che il ministro studiasse la questione e presentasse un apposito disegno di legge.

E giacchè ho facoltà di parlare ho il dovere di dare un schiarimento all'onorevole Cucchi Luigi, il quale domandò alla Commissione se era dato alla amministrazione del Consorzio, agl'interessati nel Consorzio, di ricorrere contro gli effetti dell'azione tutoria dei prefetti e delle Giunte provinciali amministrative. A me pare che non cada nessun dubbio in proposito; giacchè la legge generale provvede. Sicchè, nulla vi è da aggiungere a questo disegno di legge per chiarire il dubbio mosso dall'onorevole Cucchi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cadolini.

Cadolini. Voleva fare osservare che l'onorevole relatore ha dato alla mia proposta una estensione che non aveva.

Io non ho mai inteso che queste disposizioni

fossero applicate a tutte le specie di Consorzi, perchè molti Consorzi i quali contribuiscono nelle opere puramente con un aumento dell'imposta fondiaria in un limite assai discreto, non hanno bisogno di ricorrere ad operazioni di credito. Dunque, nè per le strade obbligatorie, nè per le opere idrauliche di seconda categoria, nè per altri Consorzi di queste diverse specie, non occorrerebbe il provvedimento di cui ora ci occupiamo; perchè i contributi sono riscossi come l'imposta fondiaria. Ma io era impensierito per quegli stessi Consorzi, per i quali ha fatto la proposta l'onorevole Frola; e di più, per quelli relativi ai rimboschimenti ed all'Agro romano. Ma limitiamoci a quelli dei rimboschimenti.

Il Consorzio per i rimboschimenti è costituito nell'identica forma dei Consorzi dell'irrigazione: solamente, invece di essere i consorziali autorizzati a ricorrere alla Cassa dei depositi e prestiti, sono autorizzati a ricorrere agli Istituti di credito fondiario. Ma io non intendo che si modifichi, in questa parte, la legge sui rimboschimenti. Essa deve restare in questa parte quale è. Solamente importa di assicurare a questi Istituti sovventori ciò che si assicura alla Cassa dei depositi e prestiti; per la semplicissima ragione, che, dando quest'assicurazione agli Istituti, si assicura la costituzione del Consorzio, perchè quando l'Istituto non è assicurato di poter riscuotere le annualità, naturalmente ha delle difficoltà a fare la sovvenzione.

Ecco perchè io avrei puramente e semplicemente esteso la disposizione, portata dal disegno di legge, ai Consorzi di rimboschimento; e se il ministro crede, anche a quelli dell'Agro romano. Ora, senza insistere oggi che si faccia un emendamento o un articolo addizionale, io mi contenterei se l'onorevole mio amico, ministro Miceli, volesse prendere impegno di presentare quanto prima un disegno di legge su questo punto.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Miceli, ministro d'agricoltura e commercio. Io mi compiaccio che le divergenze sorte ieri l'altro siano sparite.

Dopo la dichiarazione dell'onorevole Cadolini, io non ho difficoltà a promettere che studierò il desiderio da lui espresso, e presenterò un nuovo disegno di legge relativo ai Consorzi.

Riguardo alla proposta dell'onorevole Frola io non posso che ripetere quanto dissi nella seduta di martedì, ed accettare volentieri la sua aggiunta, perchè riguardo alla facoltà di contrarre mutui con la Cassa dei depositi e prestiti non

avrei differenza fra i Consorzi per irrigazione e i Consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale.

Esiste invece una diversità evidente fra i Consorzi per i quali la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata per legge a fare dei mutui, ed i Consorzi i quali non possono ricorrere alla Cassa predetta. Nè si può introdurre in questo disegno un articolo per i Consorzi in genere perchè la questione diverrebbe grave e complicata.

Termino ripetendo al mio amico Cadolini la promessa di presentare quanto prima un disegno di legge, affinchè gli Istituti fondiari che prestano i capitali ai Consorzi esistenti, abbiano quelle garanzie che con questo disegno diamo per la sicurezza dei mutui fatti ai Consorzi di irrigazione e di derivazione per scopo industriale dalla Cassa depositi e prestiti.

Presidente. Se nessun altro chiede di parlare passeremo alla discussione degli articoli.

Articolo primo, che è identico all'articolo unico del primitivo disegno:

“ Le amministrazioni dei Consorzi di irrigazione, che abbiano ottenuto un prestito dalla Cassa dei depositi e prestiti, ai termini della legge del 28 febbraio 1886, n. 3732, devono stanziare nei propri bilanci le annualità per la estinzione di esso e compilare i relativi ruoli.

“ Qualora per qualsiasi motivo omettano di farlo, la Giunta provinciale amministrativa stanzierà d'ufficio la somma corrispondente nel bilancio del Consorzio, ed i relativi ruoli saranno pure d'ufficio compilati e pubblicati dal prefetto, il quale provvederà per la riscossione col mezzo dell'esattore consorziale, ed ove occorra, col mezzo degli esattori comunali, o di un esattore speciale, mettendo le spese occorrenti a carico del Consorzio. ”

Pongo a partito questo articolo.

(È approvato).

Articolo secondo, che racchiude l'emendamento proposto dall'onorevole Frola:

“ Le disposizioni contenute nell'articolo precedente sono applicabili ai Consorzi di derivazione e uso delle acque a scopo industriale disciplinati dalla legge 2 febbraio 1888, n. 5192. ”

Pongo a partito questo articolo.

(È approvato).

Passeremo più tardi alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Approvazione del trattato di amicizia e commercio con lo Stato Libero di Orange.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge sul trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato Libero di Orange.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

“ Piena ed intera esecuzione sarà data al trattato di amicizia e commercio fra l'Italia e lo Stato Libero di Orange, firmato a Cape-Town il 9 gennaio 1890, e le cui ratifiche vennero scambiate a
il
”

Do lettura del trattato di amicizia e di commercio, che fa parte integrante della presente legge.

Trattato di amicizia e di commercio tra l'Italia e lo Stato Libero d'Orange.

“ Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente dello Stato Libero d'Orange, volendo promuovere e consolidare le relazioni di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato Libero d'Orange ed avendo giudicato conveniente di negoziare, per tal fine, un trattato, hanno nominato per loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

il nobile avvocato Agostino Carpani, cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia e suo Console a Cape-Town: e

S. E. IL PRESIDENTE DELLO STATO LIBERO D'ORANGE

il signor Giorgio F. Hollis, Console degli Stati Uniti dell'America del Nord a Cape-Town; i quali, dopo avere scambiati i pieni poteri rispettivi, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

“ Art. 1. I sudditi di ciascuna delle due Alte Parti contraenti avranno gli stessi diritti e non potranno essere assoggettati ad altri carichi che non sieno imposti ai nazionali, per tutto ciò che concerne l'esercizio del loro culto religioso, l'esercizio del commercio e della industria e la facoltà di acquistare e di possedere beni d'ogni specie e di trasmetterli per vendita, permuta, donazione, nonchè per successione testamentaria e *ab intestato*, salvo tuttavia, in quest'ultimo caso, l'applicazione della legge nazionale, per tutto ciò che si riferisce alla validità intrinseca delle disposizioni testamentarie ed all'ordine delle successioni.

“ In tutti gli altri riguardi, la condizione personale dei sudditi rispettivi sarà completamente pareggiata a quella dei sudditi della nazione più favorita.

“ Art. 2. I prodotti del suolo e dell'industria del Regno d'Italia e tutte le merci, senza distinzione d'origine, spedite dal detto Regno godranno nello Stato Libero d'Orange del trattamento applicabile, nelle stesse circostanze, ai prodotti ed alle merci simili provenienti dallo Stato più favorito, salva l'eccezione contenuta nel secondo alinea dell'articolo 7.

“ Reciprocamente i prodotti del suolo e dell'industria dello Stato Libero d'Orange e tutte le merci, senza distinzione d'origine, spedite dallo Stato Libero godranno nel Regno d'Italia del trattamento applicabile, nelle medesime condizioni, ai prodotti ed alle merci simili, provenienti dallo Stato più favorito.

“ Il trattamento della nazione più favorita sarà, del pari, accordato reciprocamente, in tutto ciò che si attiene all'esportazione ed al transito.

“ Art. 3. Ciascuna delle Parti contraenti avrà facoltà di nominare consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari, i quali risiederanno sul territorio dell'altra; ma prima di entrare in funzione, ogni console generale, console, vice-console o agente consolare nominato dovrà ottenere l'*exequatur* dal Governo del paese, nel quale dovrà esercitare le sue funzioni e ciascuna delle parti contraenti avrà diritto di eccettuare i luoghi, nei quali non le convenisse di ammettere simili agenti.

“ Questa riserva, tuttavia, non sarà applicata ad una delle Alte Parti contraenti, senza esserlo egualmente ad ogni altra Potenza.

“ Art. 4. Gli agenti diplomatici, consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari di ciascuna delle due Alte Parti contraenti godranno, reciprocamente, negli Stati dell'altra, di tutte le facoltà, esenzioni od immunità, di cui godono e godranno i funzionari della stessa qualità della nazione più favorita.

“ Art. 5. In caso di decesso di un suddito di una delle due Alte Parti contraenti sul territorio dell'altra, le autorità locali dovranno immediatamente avvertirne l'agente consolare più vicino e, reciprocamente, gli agenti, nel caso in cui ne fossero informati pei primi, ne avvertiranno le autorità locali.

“ Se gl'interessati nella successione non sono rappresentati sul luogo da un erede conosciuto ed in pieno possesso dei suoi diritti civili, od in

qualche altro modo legale, gli agenti avranno, fino a tanto che non sarà provveduto a tale rappresentante, il diritto di fare, per la conservazione e l'amministrazione della successione, tutti gli atti che la legge del paese ove risiedono permette agli esecutori testamentari od a quelli che rappresentano la successione, e specialmente di porre e levare i suggelli, di formare l'inventario di amministrare la successione, in una parola, di prendere tutte le provvisorie necessarie alla tutela degli interessi degli eredi.

“ L'autorità locale competente sarà avvertita dell'apposizione dei sigilli; essa potrà assistere ed incrociare i suoi, ed i doppi sigilli non potranno essere levati che di comune accordo.

“ Tuttavia, se l'autorità locale competente, dopo essere stata debitamente invitata, non si presenta per la levata dei doppi sigilli entro quarantotto ore a partire dal ricevimento dell'avviso, l'autorità consolare potrà procedere sola a tale operazione.

“ Nel caso in cui dei sudditi del paese o d'una terza Potenza avessero a far valere dei diritti nella successione, o se delle difficoltà insorgessero, specie in seguito ad un qualche reclamo che dia luogo a contestazioni, gli agenti consolari non essendo autorizzati a terminare od a risolvere queste difficoltà, i tribunali del paese dovranno conoscerne, secondo che loro spetta di provvedere o di giudicarli.

“ Gli agenti consolari rimetteranno ai tribunali tutti i documenti atti a gettare luce sulla questione.

“ Essi dovranno eseguire la sentenza pronunciata se non si interpone appello, e continueranno di pien diritto la liquidazione che fosse stata sospesa fino alla conclusione della lite.

“ Art. 6. Quando un italiano nello Stato Libero d'Orange, ed un suddito dello Stato Libero in Italia muore in una località dove non trovasi agente consolare della sua nazione, l'autorità territoriale competente procederà, in conformità alla legislazione del paese, all'inventario degli effetti, ed alla liquidazione dei beni che avrà lasciato e sarà tenuta a render conto, nel più breve termine possibile, del risultato di tale operazione al Consolato più vicino.

“ Ma appena l'agente consolare competente si sarà presentato in persona od avrà inviato un delegato sui luoghi, l'autorità locale che sarà intervenuta dovrà conformarsi a quanto prescrive l'articolo precedente.

“ Art. 7. Le disposizioni dell'articolo 2 non

sono applicabili ai provvedimenti speciali che ciascuno dei due paesi si riserva di stabilire per iscopo sanitario.

“ I favori che una delle due Parti contraenti avesse accordato o fosse per accordare a Stati o Colonie immediatamente confinanti, per facilitare il commercio di frontiera, non potranno essere pretesi dall'altra Parte, fino a tanto che questi favori sieno ricusati anche a tutti gli altri Stati o Colonie non limitrofi. Fra questi ultimi si dovrà annoverare anche lo Stato non finitimo, protettore di una Colonia, alla quale venissero accordate facilitazioni della specie indicata.

“ Art. 8. Le disposizioni degli articoli precedenti sono applicabili ai paesi o territori coi quali lo Stato Libero d'Orange forma o formerà una unione doganale.

“ Art. 9. Se sorgesse qualche difficoltà in ordine alla interpretazione di questo trattato, le due Alte Parti contraenti s'impegnano a deferire la questione ad una Commissione arbitrale.

“ Questa Commissione si comporrà di un numero uguale d'arbitri scelti dalle Alte Parti contraenti e d'un arbitro scelto dalla Commissione medesima.

“ Art. 10. Il presente trattato è concluso per sei anni, a partire dallo scambio delle ratifiche. Nel caso in cui nè l'una, nè l'altra Parte contraente avesse notificato, un anno avanti la scadenza di questo termine, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, il trattato continuerà ad essere obbligatorio fino allo spirare di un anno dal giorno in cui una delle Parti lo avrà denunciato.

“ Art. 11. Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche di esso saranno scambiate al più presto possibile, appena, cioè, le formalità prescritte dalle leggi dei due Stati contraenti saranno state adempite.

« In fede di che, i summenzionati Plenipotenziarii hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro suggelli.

“ Fatto in doppio originale a Cape Town, addì nove del mese di gennaio 1890.

“ (L. S.) A. Carpani.

“ (L. S.) Gio. F. Hollis ”.

Se nessuno chiede di parlare, si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge, e sull'altro, testè approvato, per disposizioni complementari alla legge 28 febbraio 1886 sui Consorzi d'irrigazione.

Si faccia la chiama.

Fortunato, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Alimèna — Amadei.

Baccarini — Baccelli Guido — Baglioni — Barsanti — Basini — Basteris — Berio — Bertana — Berti — Bertollo — Bianchi — Bonacci — Bonasi — Boselli — Briganti-Bellini — Brin — Brunialti — Bufardecì.

Cadolini — Caetani — Calciati — Cambray-Digny — Canevaro — Capilonge — Capoduro — Carcano — Carrozzini — Cavalieri — Cavalletto — Cavallini — Cefaly — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chiaves — Cocco-Orta — Colaianni — Comin — Compans — Corvetto — Costa Alessandro — Crispi — Cucchi Francesco — Cucchi Luigi — Curcio.

D'Ayala-Valva — De Blasio Vincenzo — De Cristofaro — De Dominicis — Del Balzo — Del Giudice — De Lieto — Della Valle — De Riseis — De Seta — Di Belmonte — Di Blasio Scipione — Diligenti — Di Rudini — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Ercole.

Fabrizj — Faguoli — Falsone — Farina Luigi — Fazio — Ferracciù — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Florenzano — Fortis — Fortunato — Franceschini — Franchetti — Francica — Franzesini — Frola.

Gagliardo — Galli — Gallo — Gamba — Gangitano — Garelli — Geymet — Giampietro — Giolitti — Giordano Apostoli — Giordano Ernesto — Giovanelli — Giusso — Grimaldi — Guglielmi.

Imbriani Poerio — Indelicato — Inviti.

Lacava — Lanzara — La Porta — Lay — Lazzaro — Levi — Lucca — Luciani — Lucifero.

Maldini — Maranca Antinori — Marcatili — Marchiori — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggiero — Martini Ferdinando — Martini Gio. Battista — Marzin — Maurogònato — Mazza — Mel — Meyer — Miceli — Minolfi — Mordini — Morelli — Morin — Morini.

Nasi — Nicotera — Nocito.

Oddone — Odescalchi.

Pais Serra — Palizzolo — Palomba — Pandolfi — Panizza — Pantano — Papa — Paroncelli — Patamia — Pavoncelli — Pelloux — Penserini — Petroni Gian Domenico — Pianciani — Pierotti — Pompilj — Pozzolini — Puglia — Pugliese Giannone — Pullè.

Quartieri.

Racchia — Raffaele — Randaccio — Reale — Ricci Vincenzo — Righi — Rizzo — Romano

Giuseppe — Roncalli — Roux — Rubini — Ruspoli.

Sacconi — Sagarriga — Salandra — Sanvitale — Sciacca della Scala — Seismit-Doda — Serra Vittorio — Siacci — Silvestri — Sola — Solimbergo — Sonnino — Suardo — Summonte.

Tabacchi — Tasca — Taverna — Teti — Tomassi — Tommasi-Crudeli — Tondi — Torraca — Trompeo — Turbiglio.

Vaccaj — Vollarò.

Zainy — Zanolini — Zeppa.

Sono in congedo:

Agliardi — Albini — Andolfato — Angeloni — Ansani.

Badaloni — Badini — Baldini — Barazzuoli — Baroni — Barracco — Bastogi — Benedini — Bonardi — Bonfadini — Borgatta — Borromeo — Bottini Enrico — Bruschettoni — Buttini Carlo.

Cafiero — Carmine — Casati — Cavalli — Cerruti — Cerulli — Chiesa — Chinaglia — Cipelli — Cittadella — Clementi — Coffari — Comini — Compagna — Conti — Cordopatri — Cuccia — Curati.

D'Adda — De Blasio Luigi — De Mari — Di Belgioioso — Di Breganze — Di Collobiano — Dini.

Elia.

Fabbricotti — Fabris — Faina — Faldella — Fili-Astolfone — Filopanti — Fornaciari.

Gaetani Roberto — Gerardi — Gherardini — Gianturco — Giovannini — Giudici Giov. Battista — Gorio.

Lazzarini — Lucchini Giovanni — Lugli — Luzi.

Marcora — Marin — Massabò — Mensio — Mocenni.

Novelli.

Panattoni — Parona — Pascolato — Passerini — Pavoni — Pellegri — Pelosini — Petricione — Petronio — Peyrot — Picardi.

Ricotti — Rinaldi Antonio — Rinaldi Pietro — Rizzardi — Rocco — Romanin-Jacur — Rosano — Rubichi.

Sanguinetti Adolfo — Saporito — Sardi — Scarselli.

Torrigiani — Turi.

Ungaro.

Vayra — Vendramini — Villani.

Zuccaro.

Sono ammalati:

Araldi — Armirotti.

Castelli — Coccapieller.

Farina Nicola — Florena.

Genala — Gentili — Guglielmini.

Palitti — Pignatelli — Plastino.

Sorrentino — Sprovieri.

Vigna.

Sono in missione:

Campi — Costantini.

Ellena.

Finocchiaro-Aprile — Franzi.

Morra.

Velini.

Presidente. Lascерemo le urne aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge sullo stato degli impiegati civili.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato degli impiegati civili.

La Camera rammenta che fu sospesa ogni deliberazione relativa all'articolo 14 il quale fu rimandato alla Commissione.

L'onorevole Cavallini ha presentato su codesto articolo il seguente emendamento, sottoscritto anche dagli onorevoli Frola, Bruniati, Gianolio, Giovanelli e Calvi.

“ I posti che si rendono vacanti nella classe inferiore degli impieghi d'ordine presso le varie amministrazioni dello Stato, saranno conferiti secondo le norme stabilite per decreto reale sentito il parere del Consiglio di Stato:

1. Per la metà a coloro che sono contemplati dalla legge 8 luglio 1883, n. 1470, serie 3ª;

2. Per un quarto ai segretari comunali patentati, che in tale qualità abbiano prestato otto anni di lodevole servizio. ”

La Commissione poi, tenendo conto delle osservazioni che furono presentate nella seduta di ieri, ha concordata col Governo la seguente formula:

“ Ferme le disposizioni sancite a favore dei sott'ufficiali dell'esercito dalla legge 8 luglio 1883, numero 1470, serie 3ª, per un terzo dei posti che rimangono disponibili nella classe inferiore degli impieghi d'ordine presso le varie amministrazioni dello Stato, hanno la preferenza i segretari comunali patentati che abbiano prestato otto anni di

lodevole servizio in Comuni di popolazione superiore ai 2000 abitanti, secondo le norme che saranno stabilite con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato. „

Onorevole relatore, intende esprimere l'avviso della Giunta?

Fagioli, relatore. Io non ho nulla da aggiungere; la proposta concordata essendo chiara.

Presidente. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallini per isvolgere il suo emendamento.

Cavallini. Io sono ben lieto che Governo e Commissione siano entrati nell'ordine di idee che aveva mosso me ed i miei amici a presentare un emendamento all'articolo 14 del presente disegno di legge. A noi sarebbe troppo incresciuto che si fosse lasciata passare inavvertita questa occasione la quale ci permette senza nessun aggravio del bilancio dello Stato di dimostrare la nostra buona disposizione verso una classe di funzionarii che vanta tante benemerenzze, intendo parlare dei segretari comunali.

Quindi mi limiterò ad una preghiera, e la preghiera che io rivolgo alla Camera ed al Governo è questa; che accettino la seconda parte del nostro emendamento; la quale mira ad estendere il beneficio che con questo disegno di legge noi accordiamo, a tutti indistintamente i segretari comunali, perchè non mi pare giusto concederlo soltanto ai segretari di Comuni che hanno una popolazione superiore ai duemila abitanti, non essendo secondo me l'importanza numerica di un Comune sufficiente per determinare la benemerenzza di un segretario.

Ma vi è di più; i segretari comunali dell'alta Italia, e specialmente della Lombardia, dove tutti sanno che sono numerosissimi i piccoli Comuni, non avrebbero alcun beneficio.

Spero che questa raccomandazione potrà essere accettata dal Governo e dalla Commissione; del resto accetto l'emendamento concordato, e ritiro il mio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccarini.

Baccarini. L'intendimento dell'articolo è certamente ottimo, ma io vorrei un po' chiedere quali saranno i segretari comunali di Comuni che hanno una popolazione superiore ai 2000 abitanti i quali, dopo otto anni di lodevole servizio, sentiranno il desiderio di andare a fare gli scrivani di ultimo grado in un'amministrazione dello Stato, per pigliare lire 2.86 al giorno come pigliano adesso gli scrivani delle prefetture, delle intendenze, ed i loro compagni di sventura.

Io quindi desidererei conoscere quale concetto abbia ispirato questa disposizione della quale io non vedo l'opportunità.

Abituato a parlar franco, aggiungerò che vedo sempre con rammarico introdurre nelle leggi questa distinzione di capacità tra i Comuni determinata dalla loro popolazione.

Abbiamo cominciato ad introdurre un diverso modo di elezione dei sindaci a seconda che si tratti di Comuni che abbiano 10,001 abitanti, o che ne abbiano 9999. Poi abbiamo introdotto lo stesso criterio nella legge delle scuole elementari ed in quella per la riduzione delle preture; e adesso vorremmo applicarlo anche alla nomina degli scrivani; come se i segretari dei Comuni che hanno 2000 abitanti avessero una capacità superiore a quelli di un Comune che abbia soltanto 1999 abitanti. Io proprio non mi sento inclinato ad approvare questo concetto che non mi pare conforme al principio dell'eguaglianza civile.

E poi, mentre, secondo me, ai segretari comunali non solo non si rende un beneficio, ma anzi s'infligge una umiliazione, aprendo loro le porte ad un ufficio cotanto umile, domanderò che cosa si vuol riservare agli straordinarii di tutte le amministrazioni di cui parla l'articolo 59.

Io faccio queste osservazioni, le quali, buone o cattive che sieno, a me paiono molto giuste, perchè la Commissione ed il Governo vedano, se quello che propongono sia un beneficio, o sia invece qualche cosa che peggiora la condizione dei segretari comunali, ai quali si offre il sole d'agosto; mentre poi si danneggiano quelli che al presente occupano i posti di scrivano straordinario, di cui parla l'articolo 59.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torraca.

Torraca. Io concordo nelle osservazioni dell'onorevole Baccarini. Nemmeno io so comprendere questa distinzione dei segretarii comunali sulla base della popolazione di 2000 abitanti; mentre vi possono essere dei segretari comunali degnissimi di considerazione anche nei Comuni di 1000 abitanti.

Ma l'osservazione più grave mi par quella che si riferisce all'articolo 59. L'onorevole Baccarini vi ha appena accennato, ed io mi ci fermerò un poco di più.

Questo articolo 14 cozza coll'articolo 59, od almeno abbiamo in essi stabilite due preferenze, fra le quali non sappiamo quale dovrà prevalere.

Nell'articolo 14 è detto: " Nella classe inferiore degli impiegati hanno la *preferenza* i segretar;

comunali, ecc. » L'articolo 59 dice: negli impieghi inferiori sono *preferiti* gli scrivani, i diurnisti, ecc.

Ora quali saranno realmente i preferiti? In verità fra gli uni e gli altri io credo che la preferenza debba darsi agli straordinari; e dico questo, non per tenerezza verso gli straordinari; ma per necessità di amministrazione. Ormai è ben tempo che nell'interesse dell'amministrazione si risolva questo problema.

Che cosa sono gli straordinari? O prestano servizio permanente e sono atti a prestarlo, e bisogna che diventino ordinari; o questo servizio non sono atti a prestare e la necessità cessa, e allora bisogna che vadano via. Ad ogni modo, fra tanti, che non potete mandar via, vi possono essere degli abili, ed a costoro l'articolo 59 vuol assicurare un beneficio, rendendoli preferiti per gli uffici inferiori.

Ma se voi coll'articolo 14 preferirete i segretari comunali, i quali non so perchè debbano avere un titolo d'ammissione, nonchè di preferenza, avrete reso nullo, derisorio l'articolo 59 ed avrete ancor più protratta la molestia di questo problema, che pur devete risolvere.

Intanto, poichè le disposizioni della legge 8 luglio 1883 restano in vigore, non c'è bisogno che un'altra legge venga a dire che restano in vigore, ed è quindi inutile la prima parte dell'articolo 14. Quanto alla seconda, non vedo la ragione della preferenza data ai segretari comunali, poichè annulla l'altra preferenza che volete dare agli straordinari.

Perciò propongo la soppressione dell'articolo 14.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Intendo dichiarare che il Governo è perfettamente concorde con la Commissione nella formula proposta. La soppressione dell'articolo 14 non può essere accettata.

Torraca. Perchè?

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Non può essere accettata la soppressione dell'articolo, perchè si vuol mantenere il piccolo vantaggio a pro della benemerita classe dei segretari comunali: perchè infine questo provvedimento non pregiudica la disposizione, di cui ha parlato l'onorevole Torraca...

Torraca. La pregiudica in parte.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. ... essendo ai segretari comunali riservata solo una piccola parte dei posti vacanti.

E si noti inoltre che agli straordinari sono riservati anche altri posti oltre quelli dell'infima

classe ai quali possono essere ammessi i segretari comunali.

Del resto ci occuperemo tra poco della condizione degli straordinari.

Quanto al limite della popolazione dei Comuni nei quali hanno prestato servizio i segretari, si può cancellarlo, conservando la prescrizione relativa agli anni di servizio.

Presidente. L'onorevole Pozzolini ha facoltà di parlare.

Pozzolini. Siccome ebbi l'onore di essere presidente della Commissione parlamentare, che riferì alla Camera sulla legge del 1883, credo mio dovere di far notare che fra questo articolo 14 e quella legge in realtà ci sono delle discrepanze.

Ammetto che la parola di essa legge possa essere in questo articolo osservata, ma non ch'esso rispetti l'onesta e leale interpretazione che le spetta in seguito ai vivaci dibattimenti che ebbero luogo nel 1883.

Infatti, tanto il ministro di allora, l'onorevole Depretis, quanto la Commissione parlamentare, studiarono il rapporto probabile, presunto, che poteva esistere tra il numero dei sott'ufficiali, che ogni anno avrebbero dovuto avere un impiego civile ed il numero dei posti che ogni anno sarebbe rimasto vacante.

L'articolo 20 stabiliva quali erano i posti riservati ai sott'ufficiali e l'articolo 10 quali sott'ufficiali avevan diritto di concorrere ai posti vacanti.

Ora tanto il ministro della guerra di allora, l'onorevole Ferrero, quanto la Commissione parlamentare ebbero a convincersi che non era infondato il dubbio che il numero dei sott'ufficiali aventi diritto ad impiego sarebbe stato superiore al numero dei posti disponibili. E che ciò si verificasse, potrà dircelo se crede e vuole l'onorevole ministro della guerra; egli potrà dirci, cioè, se ogni anno non rimanga un certo numero di sott'ufficiali in attesa d'impiego, e se ciò non si verifichi anche nell'Amministrazione della marina. Per effetto di simile preoccupazione, la Commissione parlamentare propose un ordine del giorno in cui era detto che, siccome questa promessa d'impiego faceva parte integrante dei vantaggi offerti al sott'ufficiale, il Governo avesse l'obbligo assoluto di dare l'impiego quando fossero adempiute le condizioni dell'articolo 10. Sopra quest'ordine del giorno ebbe luogo un lungo dibattito.

L'onorevole Corvetto, ch'era relatore del disegno di legge, sostenne, insieme a tutta la Commissione, l'ordine del giorno, il presidente del Consiglio dei ministri, l'onorevole Depretis, ac-

cettava il concetto dell'ordine del giorno, ma lo riteneva superfluo, e la Commissione credè di ritirarlo dopo questa dichiarazione del presidente del Consiglio che io mi permetto di leggere alla Camera:

“ Ora io dichiaro nettamente che se i posti assegnati da questa legge non ci saranno, il Governo avviserà a provvedervi, anche con una legge se occorre; ma non bisogna imporlo con un ordine del giorno. ”

Ora io domando: è o non è vero che ci sono sott'ufficiali i quali hanno diritto ad un impiego e non l'hanno potuto ottenere?

Bisogna convincersi che il diritto dei sott'ufficiali non si limita solo agli impieghi indicati nell'articolo 20 della legge del 1883, ma si estende a quanti altri posti possano rendersi vacanti; perchè quel diritto è una parte integrante dei vantaggi che si concedettero ai sott'ufficiali.

Nè io, onorevoli colleghi, vengo qui a tutelare interessi speciali; si tratta di un grande interesse nazionale. Questo vantaggio che si è accordato ai sott'ufficiali, si traduce in realtà in una economia sul bilancio dello Stato; perchè, se voi lo riducete, il ministro della guerra, che dei sott'ufficiali non può fare a meno, sarà obbligato a venirci a chiedere per essi o un aumento di stipendio, o un maggior premio di rafferma; in ogni modo una spesa maggiore.

Io non avrei quindi difficoltà di accettare queste facilitazioni che si vogliono accordare ai segretari comunali ed agli straordinari, ad una condizione: che prima di tutto si desse esecuzione onestamente e lealmente alla legge del 1883, cioè che prima di tutti gli altri si tenessero in considerazione i sott'ufficiali, ai quali con quella legge si è voluto provvedere in un modo assoluto e permanente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Siacci.

Siacci. Io vorrei proporre che dall'articolo concordato tra Commissione e Ministero, fossero tolte le parole “ dell'esercito ”; perchè la legge 8 luglio 1883, con un decreto successivo del 1888, è stata estesa ai sott'ufficiali della marina. Per conseguenza, togliendo le parole “ dell'esercito ”, l'articolo 14 lascierebbe incolumi i diritti tanto dei sott'ufficiali dell'esercito come di quelli della marina.

Avverto poi che, soltanto in questo momento essendomi venuto sott'occhio il regio decreto 28 giugno 1888, in cui si parla dei sott'ufficiali della marina, vedo che in esso è citata la legge del

14 luglio 1887 che ancora non ho potuto consultare; e ritengo che il decreto non sia che la esecuzione di quella legge. Quando ciò fosse, converrebbe senz'altro aggiungere nell'articolo che discutiamo la data ed il numero di quella legge.

Presidente Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Bertolè Viale, ministro della guerra, Pregherei la Camera di voler approvare l'articolo 14, come venne concordato tra la Commissione ed il Ministero, accogliendo l'aggiunta proposta dall'onorevole Siacci, perchè effettivamente dicendo *sott'ufficiali dell'esercito*, parrebbe che si volessero escludere quelli della marina, ai quali invece fu esteso lo stesso beneficio della legge con un regolamento in data 28 giugno 1888, approvato dal Consiglio di Stato.

Quest'articolo 14, così concordato, mantiene integri i diritti accordati dalla legge del 1883 ai sott'ufficiali.

L'onorevole Pozzolini vorrebbe andare un poco più in là, mi pare, poichè ha citato le parole del presidente del Consiglio del 1884, il quale diceva che, qualora i sott'ufficiali non trovassero tutti l'impiego corrispondente alle prescrizioni della legge, avrebbe presentato al Parlamento una nuova legge, per collocarli tutti. E domanda se è vero che vi siano dei sott'ufficiali i quali non ottengano l'impiego che desiderano. Io debbo dire che è vero, e che anche in questo momento ci sono circa 900 sott'ufficiali, i quali aspettano un impiego che non si può dar loro per mancanza di posti; ma bisogna che faccia osservare all'onorevole Pozzolini ed alla Camera che venne riunita due anni fa una Commissione numerosa, della quale facevano parte funzionari elevati di tutte le amministrazioni per studiare il modo di applicare la legge del 1883. Questa Commissione dopo un lunghissimo lavoro, stabilì che l'applicazione della legge venisse fatta dalla Corte dei conti; e dappoichè la Corte dei conti ha incominciato ad esercitare il suo controllo sull'applicazione di quella legge è pur vero che il numero dei sott'ufficiali privi d'impiego non va ancora diminuendo; ma tutto fa credere che le condizioni miglioreranno.

Non credo quindi che sia il caso oggi di fare una nuova legge per ottenere quello scopo che vorrebbe raggiungere l'onorevole Pozzolini, scopo giustissimo, ma che io credo possa essere raggiunto in brevissimo tempo coll'applicazione scrupolosa della legge del 1883.

Per queste considerazioni prego l'onorevole Pozzolini di approvare l'articolo 14, come venne

concordato tra il Ministero e la Commissione e di non insistere nella sua proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cucchi Luigi.

Cucchi Luigi. L'onorevole ministro della guerra e prima di lui l'onorevole Siacci hanno invocato il regolamento 28 giugno 1888, il quale sebbene venuto assai tardi, è complemento indispensabile della legge del 1883. Ma mentre la legge concerne lo stato dei sott'ufficiali dell'esercito (ed è su questo punto che domando spiegazioni) il regolamento relativo tratta invece della concessione degli impieghi ai sott'ufficiali non solo del regio esercito ma anche della marina, ed inoltre agli scrivani locali dipendenti dall'uno e dall'altro Ministero. Ora se si sono aggiunti gli scrivani locali, bisogna dire che questi scrivani non siano la stessa cosa di ciò che s'intendeva prima con la legge la quale rifletteva soltanto lo stato dei sott'ufficiali, tanto più che si dice: " regolamento per la concessione d'impieghi ai sott'ufficiali dell'esercito e della marina, ed agli scrivani dipendenti dai due Ministeri. „

Ora io chiedo se quest'articolo concordato, il quale parla unicamente della legge dell'8 luglio 1883, debba poi essere esteso, anche, per quanto ha efficacia, al regolamento di cui faceva cenno l'onorevole ministro della guerra, e prima di lui, l'onorevole Siacci. Perchè evidentemente questi scrivani locali dei due Ministeri devono essere qualche cosa di diverso dai sott'ufficiali prima contemplati.

Siccome vi è una situazione di fatto la quale può creare una situazione di diritto, è evidente la necessità di sapere quale efficacia, quale estensione abbia l'articolo che stiamo per votare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torraca.

Torraca. Sono sempre più convinto che questo articolo, nella prima parte, è inutile, nella seconda è dannoso. L'onorevole ministro della guerra esorta la Camera a votarlo, poichè nella prima parte, per ciò che riguarda i sott'ufficiali dell'esercito e della marina, non vi sono più contestazioni. Ma se l'articolo fosse soppresso, le cose rimarrebbero come sono.

Quanto alla seconda parte, onorevoli colleghi, io credo che si avrebbe l'effetto di aumentare la ressa agli impieghi d'ordine. È giusto che noi provvediamo ai segretari comunali, che rendiamo stabile, decorosa la loro posizione, sottraendoli alle vicende instabili delle lotte municipali, ed a ciò vuol provvedere la proposta di legge d'iniziativa di due nostri colleghi.

Facciamo dunque quello che si può convenientemente fare nell'interesse dei segretari comunali; ma non apriamo loro questa via agli impieghi governativi; non mettiamo così l'irrequietezza nei Comuni; non accresciamo i fastidii al Governo ed anche ai deputati!

Il sotto-segretario di Stato dice che l'articolo 14 non pregiudica interamente l'articolo 59; ciò vuol dire che lo pregiudica in parte.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Sono due disposizioni che coesistono.

Torraca. Come coesistono? Vuol dire che voi dovete dividere gli impieghi vacanti; una parte dovete darla ai segretari comunali e una parte agli straordinari; mentre l'articolo 59 intendeva provvedere più direttamente agli straordinari. Ed è interesse dell'amministrazione e dello Stato, ripeto, risolvere una buona volta la questione degli straordinari. Se sarà possibile provvederemo, dopo, ad alcuni segretari comunali, a quei miseri segretari che aspirano al posto di scrivani! Perciò insisto nella mia proposta contraria all'articolo 14.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Prima che la discussione proceda vorrei togliere l'onorevole Torraca da un errore di fatto.

Sostenendo che le due disposizioni sono conciliabili, io non m'inganno; imperocchè l'articolo 14 si riferisce ai posti vacanti nella classe inferiore e non a quelli delle altre classi della stessa categoria.

L'articolo 59 invece dice:

“ Gli scrivani e i diurnisti regolarmente ammessi che si troveranno in servizio al momento della pubblicazione di questa legge, e abbiano due anni di continuato servizio, dopo aver dato prova di capacità, per mezzo di un esame dovranno essere preferiti agli estranei nel conferimento di impieghi nell'ufficio nel quale hanno servito, senza riguardo alla loro età e senza bisogno della presentazione dei certificati di licenza di ginnasio o di scuole tecniche. „

La differenza è dunque manifesta.

Presidente. L'onorevole Pozzolini ha facoltà di parlare.

Pozzolini. A me pare che quest'articolo 14 provveda a mantenere le promesse fatte nel testo della legge del 1883, ma non tuteli il diritto dei sott'ufficiali loro sancito dalle esplicite dichiarazioni del presidente del Consiglio d'allora e che alla legge servono di interpretazione.

Sono lieto che per quanto ci ha riferito l'onorevole ministro della guerra, il numero dei sott'ufficiali in attesa d'impiego sia nel decorso anno disceso a 500 da 1200 che era prima.

Ma anche questo numero ridotto a 500 mi sembra una cosa abbastanza grave per sè, e sia una diminuzione vera e propria di quei vantaggi che si son voluti creare pei sott'ufficiali, per averne in numero sufficiente nell'esercito.

Del resto, se in questo articolo fosse espresso esplicitamente il concetto che vorrei veder provare, che prima di tutto cioè si provvedesse ai sott'ufficiali, secondo la interpretazione della legge del 1883, io non avrei altro da dire; ma questo concetto non è espresso nell'articolo.

Debbo poi una spiegazione al nostro collega Cucchi, il quale mi pare abbia fatto una distinzione fra gli scrivani locali ed i sott'ufficiali. Nella legge del 1883 è esattamente preveduto il caso degli scrivani locali. Infatti all'articolo 20, è detto che i posti di scrivano locale, nella amministrazione della guerra, sono tutti riservati ai sott'ufficiali, e i posti d'ufficiale d'ordine nella stessa amministrazione sono devoluti agli scrivani locali; mentre una sola metà è loro devoluta nelle altre amministrazioni dello Stato, sia come scrivani locali, sia come ufficiali d'ordine che è per essi una vera e propria promozione giacchè gli scrivani locali, in realtà, non sono che sott'ufficiali i quali hanno lasciato il servizio, dopo 12 anni di permanenza sotto le armi.

Dopo questa spiegazione, spero che l'onorevole nostro collega Cucchi vedrà chiaro in questa materia e si renderà conto del perchè anche nell'articolo 14 si parla di scrivani locali e non si parla di ufficiali d'ordine.

Come conseguenza di questo, pregherei la Commissione di vedere se sia possibile introdurre qui il concetto della esatta e leale applicazione della legge del 1883. Ove ciò non fosse, con dispiacere dovrei dire che mi unisco al collega Torraca nel chiedere che venga soppresso questo articolo 14 e che le cose rimangano quali sono.

Siacci. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Siacci. Nelle mie parole di poco fa ho citato la legge 14 luglio 1887, che allora non avevo sott'occhi. Adesso l'ho sott'occhi; e questa legge (dico legge e non decreto) riguarda gli scrivani locali dell'amministrazione marittima.

L'articolo unico dice così :

“ Gli scrivani locali dell'amministrazione ma-

rittima sono ammessi a concorrere con quelli dell'amministrazione della guerra alla metà dei posti, ecc. ”

Dimodochè l'articolo concordato per salvare i diritti di tutti dovrebbe modificarsi in questo modo: “ ferme le disposizioni contenute nelle leggi 8 luglio 1883 e 14 luglio 1877, ecc. ” Con tale dicitura restano esplicitamente salvaguardati i diritti tanto degli ufficiali di marina, quanto di quelli dell'esercito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallini.

Cavallini. Ringrazio anzitutto il Governo per avere accettata la mia raccomandazione; e spero che la Commissione non vorrà respingerla.

Voglio rivolgere solo una parola all'onorevole Torraca.

Sono rimasto sorpreso delle sue parole così vive contro questo povero articolo 14.

Capisco l'onorevole Baccarini, il quale dice che per i segretari comunali noi facciamo troppo poco, e che quasi vogliamo infligger loro una umiliazione.

Ma mi permetto di osservargli che questa è una opzione che noi lasciamo ai segretari comunali e che si tratta di appagare un loro desiderio. In questi giorni ho ricevuto molte lettere da parte di questi egregi funzionari che fanno voti perchè l'attuale disegno di legge venga approvato.

Se comprendo, dunque, l'onorevole Baccarini, non capisco l'onorevole Torraca, il quale, tenero per gli scrivani straordinari, sostiene che non è il caso di occuparci ora dei segretari comunali.

Perchè non dobbiamo occuparci di questi *paria* ai quali è preclusa ogni carriera?

Cogliamo quest'occasione per dar loro una prova, piccola, ma palpabile, delle nostre buone intenzioni; possiamo farlo senza aggravare il bilancio.

Capisco che i sott'ufficiali debbono essere preferiti. Capisco le preoccupazioni a favore dei sott'ufficiali. Deploriamo tutti di poter fare così poco per l'esercito che ha una parte così grande nei nostri cuori. Ma dal momento che abbiamo dato ai sott'ufficiali tutti i benefici accordati loro dalle precedenti leggi perchè dobbiamo respingere una proposta che può tornare utile ad altri benemeriti funzionari?

Il Senato che non ha alcuna ragione speciale di essere tenero verso di essi, che non ha che fare con gli elettori, unicamente per un alto sentimento di giustizia, è stato concorde col Governo nell'approvare questa disposizione.

È conveniente lasciar credere ai segretari comunali che non vogliamo far niente per loro?

Io questa responsabilità non voglio assumerla.

Sonnino Sidney. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Sonnino Sidney. Vorrei domandare un chiarimento e dire anche qualche parola intorno alla soppressione del limite della popolazione. L'onorevole Cavallini domandava: perchè non vogliamo far questo piccolissimo vantaggio ai segretari comunali? Rispondo: facciamolo pure, ma non a danno di coloro per i quali le leggi hanno già consacrati dei diritti e degli affidamenti come per i sott'ufficiali. Se l'articolo votato due volte dal Senato ha dati affidamenti e create preferenze, queste sono tutte e giustamente, secondo me, a favore dei diurnisti e scrivani, di coloro che ormai da molti anni servono fedelmente lo Stato. I segretari comunali hanno per loro le vacanze che si verificano nei Comuni (se sono insufficienti sarà anche questa una materia di studio), ma questa via non è aperta agli scrivani e ai diurnisti. Ora vediamo come ha proceduto la legge.

Per questa legge, così come ci fu trasmessa dal Senato, se fossero stati disponibili 600 posti, 200 sarebbero stati dati ai sott'ufficiali, 100 ai segretari comunali e 300 ai diurnisti e scrivani. (*Commenti*).

Io domando schiarimenti non solo per noi ma anche perchè gl'interessati sappiano chiaro quello che deliberiamo a loro riguardo. Oggi, con la proposta concordata fra Governo e Commissione, non si avrebbero più i 200 posti per i sott'ufficiali, ma 300, 100 andrebbero ai segretari comunali e quindi non ne rimarrebbero che 200 per gli altri, diurnisti e scrivani.

Dunque fra quello che ha disposto il Senato e quello che disponiamo noi c'è la differenza di un terzo a svantaggio dei diurnisti e scrivani locali. Mettiamo le cose in chiaro. Ieri, parlando dei diritti dei sott'ufficiali, si diceva: stabilito il limite della popolazione, dalla parte dei segretari comunali poca sarà la concorrenza: se anche si leva, si leva poco effettivamente.

Ma ora, se si toglie il limite della popolazione e si ammette anche tutto il numero dei segretari dei Comuni minori, voi recate agli straordinari un danno effettivo e non fate loro danno teoricamente soltanto.

Dopo esser venuti con l'articolo concordato tra la Commissione e il Governo due ore fa a fare un danno a questi diurnisti, a questi scrivani, si vorrebbe ora aggiungere un altro danno.

Io non sono morbosamente tenero nè di questi,

nè dei segretari; è anzi la prima volta che parlo in favore di una classe di impiegati dello Stato, ma, dovendo dare delle preferenze credo si debbono dare a questi disgraziati che hanno servito anni ed anni; non veniamo a levar loro qualcosa per darla agli estranei, ed estranei sono per l'amministrazione dello Stato i segretari comunali.

Ogni volta che si è trattato di aumentare gli organici per collocare in pianta gli straordinari mi sono opposto sempre. Bisogna cercare di infiltrare gli scrivani nell'amministrazione via via che si fanno vacanze; non si può modificare gli organici per questo, ma date loro questo modo di introdursi nell'organico senza danno del bilancio dello Stato.

Io cerco di leggere tutte le relazioni per quanto è possibile, ma non ci riesco sempre; quando ho letto questo disegno di legge ed ho trovato quest'articolo sono rimasto sorpreso. Perchè, mi sono chiesto, una legge sullo stato degli impiegati dello Stato deve occuparsi dei segretari comunali? È una cosa ficcata dentro non dirò per sorpresa, perchè si tratta di una legge votata dal Senato, ma che certo non ci ha nulla a che fare.

Dunque lasciamo le cose come sono, tanto più che i sott'ufficiali non ci soffrono niente, e il ministro della guerra è disinteressato.

Vorrei poi un chiarimento, se cioè l'articolo 59 venga a fare eccezione a quello che deliberiamo con l'articolo 14, e se gli scrivani già in servizio avranno la preferenza assoluta per tutta la metà dei posti.

L'articolo 59, in quanto è un articolo provvisorio, direi, per quelli già in servizio, avrà la priorità anche sull'articolo 14 oppure la preferenza data ai segretari comunali per un sesto dei posti vale anche di fronte e a danno degli straordinari già in servizio?

Questo è quello che vorrei sapere, e la cosa ha una certa importanza anche per il valore da darsi all'articolo 14; perchè se si tratta soltanto di diritti da attribuirsi a straordinari da prendersi in avvenire, capisco che la cosa non ha grande importanza; ma se si tratta di diritti da togliersi a quei disgraziati, che battono ogni giorno da anni alla porta per essere ammessi in pianta, la cosa è molto diversa.

L'onorevole Torraca diceva che gli straordinari spariranno. No, non spariranno mai, non ci facciamo illusioni, questo lo diciamo per ingannare noi stessi; perchè quando capiteranno bisogni straordinari allo Stato, ricompariranno sempre diurnisti, scrivani locali e straordinari. L'arte consiste solo nel cercare di diminuirli via via

che diminuiscono i lavori. Abbiamo qui un mezzo per questo, e per far passare una legge un poco più rapidamente vorremmo ora rinunziarci? Io voterei per la conservazione del limite di 2000 anime; perchè restringe almeno l'eccezione che si fa. Ad ogni modo domando un chiarimento circa al valore dell'articolo 59 come eccezione provvisoria all'articolo 14, perchè ha una importanza anche nella votazione dello stesso articolo 14.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pelloux.

Pelloux. Desidero fare una semplice dichiarazione. Accetto l'articolo concordato fra la Commissione ed il Ministero, perchè penso che siamo ben lungi dall'articolo 14 per il quale ho preso la parola nella tornata passata; e sono lieto di vedere che la soluzione combinata corrisponde ad una proposta che feci ieri, cioè, che quel terzo di posti per i segretari comunali fosse preso sulla metà disponibile lasciando impregiudicati i diritti dei sott'ufficiali. L'onorevole Pozzolini vorrebbe qualcosa di più, e capisco che si possa desiderarlo perchè le dichiarazioni fatte nel 1883 non sono state completate.

Dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, avendo l'onorevole Plebano quasi rimproverato all'onorevole Depretis di voler quasi creare dei posti appositamente per darli a sott'ufficiali, il ministro disse questo: (*Atti Parlamentari, Tornata 15 giugno 1883. Pagina 3902*).

“Veramente io non credevo che le mie parole si potessero interpretare nel senso, che per provvedere a un bisogno come questo, il Ministero dovesse inventare dei posti non necessari al servizio pubblico. Non meritavo, onorevole Plebano, che mi fosse attribuito questo sproposito. (*Si ride*).

“Io ho detto che siccome abbiamo una legge precisa che determina i posti che sono riservati ai sott'ufficiali, i quali vi hanno diritto a termine dell'articolo 11, ove questi posti determinati dall'articolo 21 che è ora in discussione fossero sufficienti, si vedrebbe se vi siano altri posti nelle amministrazioni dello Stato, e si provvederebbe a dar piena esecuzione alle disposizioni dell'articolo 11 che la Camera ha già votato. (*Benissimo!*) Ma questo non si può ottenere con un ordine del giorno; si deve fare con una legge. ”

Dunque evidentemente il desiderato dell'onorevole Pozzolini è perfettamente ragionevole, e tanto più ragionevole, che le cifre citate non sono così tranquillanti, almeno a parer mio, come sembrerebbe. Ci sono in questo momento, ha detto l'onorevole ministro della guerra, 500 sott'uffi-

ciali che aspettano. Ora se è vero perfettamente che da 1200 che erano, sono diminuiti fino a 500 circa, è anche vero che nell'ultimo tempo questo numero di posti loro assegnati è diminuito; e un documento che è stato dato alla Commissione dei bilancio dice che nel 1888-89 i posti dati da tutte le amministrazioni sono stati 260, dei quali 132 sono stati dati dall'*amministrazione della guerra!*

Ora, se si continuasse in questo modo a dare solamente 260 posti all'anno, il numero dei sott'ufficiali che aspettano, anzichè diminuire, verrebbe rapidamente aumentando. Quindi, sotto questo punto di vista, il desiderio di aumentare i posti riservati ai sott'ufficiali è pienamente ragionevole; ma credo non si possa attuare senza una legge. Sono poi un po' del parere dell'onorevole Cucchi, che bisogna, cioè, specificare la questione della marina; perchè non vorrei che, votato l'articolo come è concertato tra Ministero e Commissione, si venisse poi a dire che il regolamento del 18 giugno 1888 non vale più nulla.

Credo che sarebbe bene intendersi, e credo che sia necessaria una dichiarazione formale. L'onorevole Sonnino ha detto che il ministro della guerra è disinteressato. Io confesso però che, tenuto conto del passo che abbiamo fatto da ieri, mi contento, e voterò l'articolo.

Brin, ministro della marina. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Brin, ministro della marina. Siccome io non sono stato chiamato in seno della Commissione, quando si è discussa questa questione, mi riesce difficile ragionarne ora all'improvviso, poichè per ciò fare sarebbe necessario andare a riscontrare molte leggi e disposizioni precedentemente approvate.

Mi pare però che tutti siamo d'accordo nel ritenere che si debba mantenere la disposizione concernente i benefici, accordati dalla legge dell'8 luglio 1883 per i sott'ufficiali della marina, ai quali questi benefici sono stati estesi col regio decreto 28 giugno 1888.

Si potrebbe quindi citare questo decreto, ma allora si presenta l'obiezione, abbastanza grave, dell'onorevole Cucchi, il qualé ha detto: se noi facciamo dopo questo decreto una legge, questa legge potrebbe infirmare le disposizioni del decreto.

Mi pare però che si potrebbe risolvere la questione dicendo: “Ferme le disposizioni sancite a favore dei sott'ufficiali dell'esercito dalla legge 8 luglio 1883, n. 1470, serie 3ª, le quali sono state estese ai sott'ufficiali della marina, ecc. ”

Trasmetto questa proposta alla Commissione. **Fagioli, relatore.** L'aveva già fatto.

Presidente. Onorevole Baccarini, ha facoltà di parlare.

Baccarini. Più la discussione su questo articolo si inoltra e più mi persuado che vi è una lacuna nella legge, e che, se il Governo pensasse a torla di mezzo, con qualche dichiarazione, la legge procederebbe assai più speditamente.

La lacuna consiste nella mancanza di una disposizione transitoria relativa al personale degli straordinari, che sono presentemente in servizio. Il voler far base di un reclutamento di buoni impiegati la massa oscillante degli straordinari di tutte le amministrazioni, che rappresenteranno, come diceva l'onorevole Sonnino, qualche volta le necessità della amministrazione, ma il maggior numero delle volte rappresentano qualche cosa di diverso dalle necessità della amministrazione, il voler far base, dico, del reclutamento di amministrazioni ben regolate la massa degli straordinari è un errore fondamentale di amministrazione.

Io non intendo di dare lezione ad alcuno su questo punto e mi limito alla discussione dell'articolo. Ho ascoltato, da una parte con compiacenza, dall'altra con grande sorpresa l'onorevole Cavallini, quando quasi si lamentava che si volesse togliere ai segretari comunali questo piccolissimo vantaggio, che si offre loro con questo articolo della legge, poichè confesso che questo vantaggio non so in che cosa consista, se non in un farsi bello del sole di agosto. Io domando dove sia in tutto il regno un segretario comunale del più infimo Comune del regno che non guadagni due lire al giorno, mentre la massa degli impiegati straordinari, tolti quelli degli uffici centrali, non hanno due lire nette al giorno di retribuzione.

Il segretario comunale deve essere un impiegato di concetto: altrimenti non deve esistere; è la mente dell'amministrazione del Comune, sia pur piccolo; poichè voi avrete difficoltà a trovare un sindaco intelligente nei Comuni piccoli. Ormai sindaci analfabeti io spero che saranno passati di moda, quantunque ce ne erano fino ad un certo tempo fa; ma sarà difficile trovar sempre un sindaco all'altezza di mente necessaria per le sue funzioni; orbene il segretario comunale è appunto la mente del Comune. E di questo segretario voi vorreste farne un copista?

Io scommetto che su cento non ve n'è uno che sappia copiare. Il copiare richiede un'attitudine speciale!

Per copiare posso copiare anch'io; ma nessuno mi legge. (*ilarità*).

Quando si parla di scrivani, si parla di gente che ha un mestiere da eseguire e bisogna che lo sappia far bene. Dunque, onorevole Cavallini, si unisca a me e a coloro che ardentemente desiderano una legge che regoli le condizioni dei segretari comunali; ma non diano ad intendere (non parlo di lei, ma in genere) che a queste condizioni si provveda anche minimamente con quella disposizione.

Del resto, non avrei nemmeno parlato perchè, per quanto si offre ai segretari sono sicuro che in dieci anni non ruberanno un posto ai sottoufficiali perchè nessun segretario comunale vorrà valersi di un tal beneficio. Io del resto non mi preoccupo che del rapporto tra questo articolo e l'articolo 59 che riguarda puramente gli straordinari.

Ora, e perchè con qualche esempio si vedano le conseguenze di questa disposizione, richiamo l'attenzione del ministro del tesoro che vedo al suo banco (e farei lo stesso col ministro delle finanze se fosse presente) su quanto dico. Ho qui un vecchio appunto; e ne ho dei monti di questi appunti. Nel 1884 fu fatto un esame, per regio decreto, per segretari del tesoro. Una parte, quelli che se la cavavano meglio, furono classificati per merito di esame; e da 5 anni sono stati collocati nei posti disponibili; quelli che furono classificati invece, come vorrebbe l'articolo 59, per giudizio della Commissione amministrativa o per anzianità, sono 6 anni che aspettano il collocamento.

Or bene, costoro devono vedersi portar via i posti da qualchedun altro, per disposizione nuova di una nuova legge?

Ma, signori, se anche questi posti furono in numero limitato, bisogna pur pensare anche a coloro che hanno un diritto acquisito e che stanno ad aspettare da sei anni, per non dire da 8 o da 10, come vedremo all'articolo 59. Ma si tratta di portar via il pane a famiglie che lo aspettano, a beneficio di chi non c'è. Io sono sempre rispettosissimo dei diritti acquisiti. Ma appunto per questo, dico, non pregiudichiamo almeno quello che esiste. Fate una disposizione transitoria per gli impiegati che sono, chiamateli come volete, straordinari o no, e lasciate stare la vostra legge qual'è, che può stare benissimo; ma non mescoliamo gli impiegati attualmente in servizio con coloro che debbono ancora venire; perchè questo è realmente il vizio che rende difficile, ed in certi punti assolutamente inaccettabile, la disposizione della presente legge.

Raccomando al Governo di pensare alla con-

dizione di migliaia di persone che sono in servizio dello Stato da tanti anni e che se non tutti, nella massima parte si vedranno portar via una gran parte di questi posti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzolini.

Pozzolini. Debbo una parola di replica all'onorevole mio collega Pelloux, il quale ha voluto completare la citazione che ho fatta della discussione del 15 giugno 1883.

Non ho citato per intero la risposta fatta dal presidente del Consiglio dei ministri d'allora, perchè mi pareva in realtà che nulla avesse a che fare con la discussione attuale. Infatti, l'onorevole Plebano, allora, preoccupato delle dichiarazioni del ministro, domandò in brevi parole: se i posti non ci sono, volete crearli apposta?

L'onorevole Depretis negò che alle sue parole potesse darsi siffatta interpretazione, la quale risultava manifesta e chiara dai precedenti della discussione che io mi trovo obbligato a citare, per completare in modo più preciso ciò che ha detto l'onorevole Pelloux.

Mentre, in tutte le amministrazioni dello Stato, i posti riservati ai sott'ufficiali erano metà dei disponibili, solo nelle ferrovie erano di un terzo, e per quante premure la Commissione facesse, il ministro dei lavori pubblici d'allora, l'onorevole Genala, non credè e non volle in nessuna guisa aderire a che anche nelle ferrovie metà dei posti disponibili fossero riservati ai sott'ufficiali, come in tutte le altre amministrazioni dello Stato.

Dunque, quando l'onorevole Depretis diceva: si farà con legge speciale, alludeva a tutte le amministrazioni, come le poste, i telegrafi, le ferrovie, nelle quali vi era ancora un largo margine per collocare i sott'ufficiali, senza creare nuovi posti, come temeva l'onorevole Plebano.

Ora che ho completato, a mia volta, ciò che l'onorevole Pelloux ha detto, non ho altro da dire.

Voci. Chiusura! chiusura!

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Gallo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Gallo. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Facoltà al ministro dell'interno circa la liberazione dei coatti assegnati a termini della prima parte dell'articolo 76 e del successivo articolo 77 della legge 20 marzo 1865 allegato B e dei condannati a pena perpetua commutata in pena temporanea.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita e siccome potrà essere stampata stasera a ora molto inoltrata, proporrei di inscrivere il disegno di legge nell'ordine del giorno di domani.

Se la Camera consente, così rimarrà stabilito.
(Così rimane stabilito).

Si riprende la discussione relativa al disegno di legge sullo stato degli impiegati civili.

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

Finiamo quest'articolo.

Fagioli, relatore. Se si può.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Fagioli, relatore. Accade, salvo la grande diversità delle cose, accade ai disegni di legge quel che accade talvolta alle vetture che camminano sulla strada maestra: finchè non incontrano un inciampo, anche un magro ronzino le può tirare avanti, ma se arrivano una volta ad incagliare, allora le difficoltà diventano enormi; ed io sono costretto a riconoscere che forse non avrò le forze necessarie per levare la vettura da questo mal passo.

Però mi ci proverò, perchè da tutta questa discussione mi è parso emergere che taluni concetti espressi da onorevoli colleghi, non corrispondono esattamente alla verità delle cose.

Dunque veniamo a parlare di questo incriminato articolo 14. Il nuovo articolo che vi è stato presentato fu concordato tra Commissione e Ministero in seguito alla discussione ieri avvenuta, dalla quale era apparso come la Camera considerasse il diritto dei sott'ufficiali come un diritto acquisito, e come una condizione per poterli conservare in servizio. Noi abbiamo quindi modificato l'articolo in questo senso, proclamando che rimangano ferme in ogni loro parte le disposizioni della legge 8 luglio 1883, numero 1470, che riguardano i sott'ufficiali dell'esercito.

E qui debbo dichiarare che non possiamo sopprimere le parole "dell'esercito", come aveva proposto uno dei membri della Commissione, l'onorevole Siacci, perchè precisamente la legge del 1883 non riguarda che i sott'ufficiali dell'esercito.

Ma, in conseguenza di un decreto posteriore del 28 giugno 1888, quel beneficio si ritenne esteso anche ai sott'ufficiali della regia marina. Quindi invece dell'emendamento proposto dall'onorevole Siacci, diviene accettabile quello proposto dal-

l'onorevole ministro della marina (e la Commissione lo aveva già scritto), secondo il quale l'articolo comincerebbe così:

“ Ferme le disposizioni sancite a favore dei sott'ufficiali dell'esercito dalla legge 8 luglio 1883, numero 1470, serie 3ª, le quali sono estese a favore dei sott'ufficiali di marina, ecc., „ e poi segue come nell'articolo stampato.

Superata così questa prima questione, e chiarito il punto in discussione, credo che debba rimanere soddisfatto anche l'onorevole Cucchi il quale aveva sollevato qualche dubbio intorno alla portata dell'articolo, e alle condizioni giuridiche dei sott'ufficiali della regia marina.

Nella seconda parte dell'articolo, la Commissione ha mantenuto il concetto che qualche cosa si dovesse fare per i segretari comunali. A questo proposito, l'onorevole Cavallini, ed in un suo primo discorso, anche l'onorevole Baccarini hanno riconosciuto che il limite stabilito dei 2000 abitanti, di cui parla l'articolo, era un limite inopportuno, visto le condizioni della maggior parte dei Comuni, specialmente nel settentrione d'Italia.

L'onorevole sotto-segretario di Stato ha detto che il Governo non annetteva grande importanza a questo limite, e la Commissione, dal canto suo, dichiara che essa pure non ha difficoltà a che questo limite dei 2000 abitanti di popolazione sia tolto dall'articolo anzidetto.

Ma posto ciò, sorge una questione, direi, pregiudiziale, e la questione pregiudiziale è questa.

Quando voi, si dice, nella prima parte del vostro articolo concordato, volete mantenere lo *statu quo* per i sott'ufficiali dell'esercito di terra, e per i sott'ufficiali della marina, *cui bono* l'articolo che ci proponete? a che cosa serve? Unicamente ad introdurre nella carriera degli impieghi civili una classe d'estranei che vi entra per danneggiare coloro che hanno già, non dirò dei diritti acquisiti, ma delle legittime aspettative.

Ora io mi sento assai sereno e spassionato nel parlare di questa questione che ho chiamata pregiudiziale. Assai sereno perchè, se devo confessarlo, questa fu la prima idea che mi venne, quando si decise di emendare questo articolo.

Trompeo. Le prime idee sono sempre le migliori.

Fagioli, relatore. Ma se le prime idee, come dice l'onorevole Trompeo, sono sempre le migliori, avviene, però, che, ascoltando le idee degli altri, si possa in parte modificarle, ed accedere a quelle ragionevoli transazioni, che sono imposte da determinate convenienze. Ora quali sono le ragioni che ci hanno persuaso di ammettere i segretari

comunali ad aspirare a questi infimi impieghi governativi?

Le ragioni furono queste. Che codesta classe dei segretari comunali sia una classe (diciamolo francamente) di grandissima importanza, nel funzionamento dei nostri ordini politici, non si può disconoscerlo nè nascondere. Ad essa si è molte volte promesso che qualche cosa si sarebbe fatto per trarla dalla condizione poco prospera in cui si trova. Ora una volta che si è creduto di venire in soccorso di questa classe di impiegati e dopo che il Senato per due volte ha consentito a concedere questo vantaggio ai segretari comunali, è naturale che anche fra loro si sia prodotta quella aspettativa, che essi considerano tanto legittima quanto dal canto loro gli straordinari considerano legittima la condizione loro attuale per aver titolo di conseguire un impiego in pianta stabile. Tenuto conto quindi di quest'impegno morale preso dalla rappresentanza nazionale e dal Governo e consacrato da due deliberazioni del Senato, si è detto: in questo momento potrebbe sembrare veramente atto impolitico il ritogliere questo beneficio, dopo averlo portato fino alle labbra di coloro cui era destinato. Queste sono ragioni che hanno persuaso anche me ad accettare l'articolo concordato.

Ed ora permettetemi di aggiungere una parola sugli straordinari, dopo di che la Commissione si rimette interamente al voto della Camera.

I segretari comunali sono ammessi ad aspirare, con preferenza sopra gli altri, soltanto ad un terzo degli impieghi che rimangono vacanti, dopo che furono soddisfatti i sott'ufficiali di guerra e marina, e ad aspirare agli impieghi più bassi della categoria d'ordine; gli straordinari, invece, sono ammessi dall'articolo 59 agli impieghi d'ordine, ma non agli impieghi più bassi, perchè vi sono straordinari che sono già in classi e gradi superiori agli impieghi della categoria d'ordine..

Sonnino Sidney. Parlo degli scrivani diurnisti.

Fagioli, relatore. Ne parleremo poi.

Sonnino Sidney. Ma parlo degli scrivani diurnisti.

Fagioli, relatore. Sousi l'onorevole Sonnino: poteva leggere tutto il disegno di legge. (*Urriti*).

Sonnino Sidney. Chiedo di parlare per fatto personale.

Fagioli, relatore. Dunque, io diceva, quando l'onorevole Sonnino mi ha interrotto, che la Commissione ha già dichiarato nella sua relazione, che essa intende, con quella forma adottata dall'articolo 59, si comprendano tutti gli straordi-

nari. Altrimenti l'articolo si sarebbe dovuto modificare.

Sonnino Sidney. Le parole sono chiare.

Faggioli, relatore. Ecco perchè dicevo che l'onorevole Sonnino non aveva letto tutto il disegno di legge. Se lo avesse letto tutto, avrebbe veduto che tale è il nostro concetto, sino a prova in contrario; altrimenti, torno a dire, l'articolo 59 si dovrebbe modificare.

Detto ciò (e spero che, con questo, si debba togliere il motivo del fatto personale dell'onorevole Sonnino), concludo che questa concorrenza che i segretari comunali fanno agli straordinari si effettua soltanto per un terzo dei posti che rimangono disponibili nella classe inferiore, ma non si effettua in tutti gli altri impieghi della categoria d'ordine, di classe e grado superiori a quello infimo, in cui soltanto sono ammessi i segretari comunali. Il che evidentemente scema di molto l'importanza delle osservazioni fatte e delle critiche mosse da parecchi oratori nell'interesse di questa classe di straordinari che secondo essi sarebbero grandemente pregiudicati, mentre in realtà, se non saranno avvantaggiati, almeno non risentiranno che pregiudizi affatto incalcolabili; che in ogni caso deriverebbero da una legge che lo Stato ha il diritto di fare, e che tende a regolare in modo definitivo lo stato degli impiegati.

Detto ciò, non ho altro da aggiungere e mi rimetto al giudizio della Camera.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. L'onorevole Sonnino ha facoltà di parlare per fatto personale.

Sonnino Sidney. L'onorevole Faggioli per dimostrare che non si fa un danno agli scrivani e ai diurnisti dice che Commissione e Governo interpretano le parole *scrivani e diurnisti* in modo da comprendervi tutti gli straordinari nel senso più largo. Ciò che vorrebbe dire che vi sarebbero compresi, per esempio, anche gli ingegneri straordinari del Genio civile.

Ora sta bene che essi interpretino così; ma le parole della legge sono chiare e precise. Io non avrò letta la relazione dell'onorevole Faggioli; ma ho letta la legge, e mi basta: poichè non sono obbligato a leggere le relazioni, ma le leggi.

E siccome la legge parla in un modo e la relazione in un altro, dico che è la legge che fa testo e non la interpretazione del Governo e della Commissione.

Ora quando la legge dice *scrivani e diurnisti*, non si può, nonostante tutte le interpretazioni, sostenere che queste parole vogliano dire gli straor-

dinari di tutti i gradi, invece che gli straordinari del grado infimo.

E non ho altro da dire.

Chiaves. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Chiaves. Desidero una semplice spiegazione: respingendosi l'articolo 14 è inteso che resta impregiudicata, come oggi è, la posizione dei sott'ufficiali dell'esercito e della marina.

Voci. Sì, sì, ci sono le leggi!

Chiaves. Voleva chiarir questo perchè non si credesse che, respingendo questo articolo, si venissero a danneggiar quei sott'ufficiali di fronte allo stato presente delle cose.

Presidente. Se casualmente la Camera respingesse l'articolo 14, s'intende che rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti.

Voci. Ai voti, ai voti.

Siacci. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Siacci. Io faccio osservare alla Camera nuovamente che oltre alla legge 8 luglio 1883 intorno ai sott'ufficiali dell'esercito c'è anche una legge 14 luglio 1887 che dà eguali diritti agli scrivani locali della marina. Se non rimangono ferme le disposizioni che formano oggetto di quest'ultima legge, è evidente che i diritti di quel personale rimarranno sacrificati.

Voci. No, no, niente affatto!

Siacci. Ma sì, rimarranno sacrificati perchè la legge 14 luglio è stata fatta per loro.

Perciò dichiaro che se in qualche modo non si salvano i diritti degli scrivani locali dell'Amministrazione della marina, voterò contro l'articolo 14.

Brin, ministro della marina. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Brin, ministro della marina. Ecco: dirò subito all'onorevole Chiaves che, anche nel caso in cui l'articolo 14 non fosse approvato, i diritti dei sott'ufficiali dell'esercito e della marina non sarebbero in alcun modo intaccati. Ciò premesso, se la Camera approva l'articolo come è stato concordato fra Governo e Commissione, ben inteso con l'aggiunta da me proposta, non solo non si vengono a pregiudicare le disposizioni della legge 14 luglio 1887 che riguardano gli scrivani locali di marina, ma anzi quelle disposizioni ricevono una nuova sanzione; e difatti il regolamento 28 giugno 1888 che abbiamo fatto d'accordo col presidente del Consiglio, il ministro della guerra ed io cita anche la legge del 14 luglio 1887.

Siacci. Il regolamento non fa legge.

Presidente. Rileggo il nuovo articolo 14 concordato fra la Commissione e Ministero e poi modificato:

“ Ferme le disposizioni sancite a favore dei sott'ufficiali dell'esercito dalla legge 8 luglio 1883, numero 1470, serie 3ª, che sono estese a favore dei sott'ufficiali di marina, per un terzo dei posti che rimangono disponibili nella classe inferiore degli impieghi d'ordine presso le varie amministrazioni dello Stato, hanno la preferenza i segretari comunali patentati che abbiano prestato otto anni di lodevole servizio secondo le norme che saranno stabilite con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato. ”

L'articolo 14 del quale ho dato lettura è una sostituzione dell'antico articolo 14, ed è chiaro che ove quest'articolo 14 fosse respinto rimangono in vigore le disposizioni vigenti.

Lo metto a partito. Chi lo approva sorga.

(Dopo prova e controprova l'articolo 14 è approvato).

Furono già approvati gli articoli 15, 16, 17 e 18; veniamo all'articolo 19:

“ La sola anzianità non dà diritto alla promozione di classe, se non è accompagnata, a parere della Commissione di amministrazione, da riconosciuta idoneità e diligenza. ”

(È approvato).

“ Art. 20. L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina a un grado o ad una classe; e, a parità di data, da quella del decreto di nomina alla classe ed al grado precedente. In caso di parità nelle date di tutti i decreti così di promozione come di nomina, il più anziano di età ha la precedenza. ”

“ Nel computo dell'anzianità si detrae il tempo durante il quale l'impiegato fosse stato in aspettativa per motivi di famiglia. ”

“ Se l'impiegato fosse stato sospeso, si applicano in tale computo le disposizioni dell'articolo 46. ”

(È approvato).

“ Art. 21. Nell'organamento di un ufficio di nuova istituzione, tutte le nomine per quanto riguarda gli effetti degli articoli precedenti, si ritengono avvenute a pari data. ”

(È approvato).

“ Art. 22. Per gli impiegati di grado non superiore a quello effettivo o pareggiato d'ispettore generale, quando non è richiesta la prova di concorso, la graduazione del merito deve emergere dall'attestato della Commissione amministrativa del rispettivo Ministero. ”

(È approvato).

“ Art. 23. Agli impiegati non ammessi alla promozione per anzianità devono comunicarsene le ragioni. ”

(È approvato).

“ Art. 24. Le nomine e promozioni d'impiegati di grado superiore a quello effettivo o pareggiato d'ispettore generale sono deliberate in Consiglio dei ministri. Tali nomine possono essere fatte anche fra persone estranee all'amministrazione. ”

“ Art. 25. Per gravi ragioni di servizio o di disciplina, od anche in seguito a formale domanda, un impiegato può essere trasferito dall'amministrazione centrale alle amministrazioni provinciali dipendenti, e viceversa, semprechè vi sia assimilazione di grado, di funzioni e di stipendio. Parimenti l'impiegato provinciale può essere trasferito di sede. ”

“ Trattandosi d'impiegato avente grado superiore a quello effettivo o pareggiato d'ispettore generale, il trasferimento è deliberato in Consiglio dei ministri; per gli altri impiegati, sentito il parere della rispettiva Commissione amministrativa o di disciplina. ”

Cucchi Luigi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cucchi Luigi. Ho chiesto di parlare su questo articolo per pregare l'egregio relatore ed anche l'onorevole sotto-segretario di Stato di voler consentire che si abbia a togliere la parola “ gravi. ” Giacchè deve tornare al Senato l'articolo 14, potrebbe anche andare questa semplice parola, della quale propongo la soppressione.

A me fa l'effetto che sia quasi impossibile bene governare quando debba essere così stretta la situazione che si fa al Governo.

Infatti posso comprendere che vi possano essere necessità di trasloco di un impiegato, che deve essere tutelato (e lo è infatti in questo articolo perchè c'è la Commissione, il Consiglio, ecc., che debbono controllare il trasloco); ma quando si dice che queste ragioni debbono essere gravi, mi pare che ciò sia troppo legare le mani al Governo e che ciò renda difficile l'amministrare bene.

Ci può essere la necessità che un impiegato dall'Intendenza A, sia traslocato all'Intendenza B, od alla prefettura o viceversa; questo impiegato che si può essere reso uggioso per rancori molteplici, chè può disimpegnare il suo ufficio male in un dato luogo, potrebbe essere convenientissimo in un altro e funzionare benissimo. Ma perchè pretendere che vi sieno ragioni gravi?

Basta che vi sia una ragione di servizio, una ragione di opportunità senza bisogno che sia grave, gravissima. D'altra parte il controllo c'è; perchè anche quando il Governo facesse un trasloco, in questo articolo è stabilito che se è un alto impiegato deve essere sentito il Consiglio dei ministri; se si tratta invece di un impiegato subalterno, deve essere sentita la Commissione amministrativa; dunque le ragioni dell'impiegato sono sufficientemente tutelate. Ma se vogliamo trovare le gravi ragioni sarà un affare serio per chi deve amministrare.

Ora a me pare che questa parola sia inutile e pericolosa; e credo che possa esser sufficiente il dire: "per ragioni di servizio e di disciplina potrà, ecc."

Se l'onorevole Commissione e l'onorevole rappresentante del Governo concordano con me, vorrei sperare la parola "gravi" avesse a scomparire.

Presidente. Onorevole Marchiori, ha facoltà di parlare.

Marchiori. In questo articolo vedo alcune disposizioni sulle quali desidero avere qualche schiarimento.

A me piace dire più chiaramente quanto ho accennato già nella seduta precedente, e cioè, che comprendo il Governo debba avere una grande libertà di azione perchè spetta a lui l'amministrare, non alla Camera. Se dovessi dire intero l'animo mio, questa legge mi sarebbe piaciuta di pochi articoli. La giurisdizione, la procedura, alcune norme generali, prescritti dei decreti reali organici, del resto al Governo, libertà di organizzare l'amministrazione; poichè ad esso spetta rispondere al paese ed alla Camera dei pubblici servizi.

Ma il progetto ora è quello che è; diviene oziosa una discussione di principii. Si è mantenuto lo stato attuale di cose, lo si è codificato. Si sono però aggiunti alcuni articoli, per la disciplina e per garantire la sorte degli impiegati, per impedire abusi, ed è per questo che domando chiarimenti, parendomi l'articolo 25 non raggiunga questo scopo, anzi se ne allontani.

In questo articolo si dice che l'impiegato può

essere trasferito dalla amministrazione centrale alla amministrazione provinciale e, viceversa per gravi ragioni di servizio, di disciplina, o per formale domanda.

Questa disposizione può nascondere dei pericoli. Vi sono, per esempio, amministrazioni le quali hanno parità di stipendi fra alcune categorie di impiegati delle amministrazioni centrali e alcune categorie di impiegati delle amministrazioni provinciali, ma i ruoli non sono identici nel numero, ma le carriere non si svolgono con la stessa legge.

È avvenuto molte volte che un impiegato si è fatto traslocare in provincia, per procurarsi una promozione, poi si è fatto di nuovo rimettere nella amministrazione centrale, dove è ricomparso con un grado superiore a quello dei suoi antichi colleghi. Di questi fatti credo, la storia della nostra amministrazione sia molto ricca.

Ora desidererei di avere degli schiarimenti perchè, se questo articolo non fosse modificato non provvederebbe al buon andamento dei servizi.

Non propongo emendamenti, perchè so quale sorte è loro riserbata, ma affermo che ogni inconveniente sarebbe tolto con l'aggiunta di un comma così concepito: "che l'impiegato che dalla amministrazione provinciale viene alla centrale, e viceversa, non possa tornare al suo antico posto se non dopo un determinato tempo, per esempio due anni."

Con questa disposizione il trasloco non avverrebbe che per vere ragioni di servizio, o di famiglia, ma non nasconderebbe uno di quei provvedimenti decretati più a vantaggio dell'impiegato che non del servizio.

Desidererei inoltre avere uno schiarimento sull'ultimo inciso di questo articolo dove è detto:

"Parimenti l'impiegato provinciale può essere trasferito di sede."

Questa facoltà esiste nell'amministrazione e non v'è quindi necessità di darla.

Non so se abbia significato maggiore, e sarò grato al sotto-segretario di Stato come alla Commissione se vorranno darmi lo schiarimento che ho chiesto su quest'ultimo inciso e fare delle dichiarazioni sull'altra parte dell'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Siacci.

Siacci. L'onorevole Palizzolo ieri fece una raccomandazione, che si riferisce all'articolo 25. Egli desiderava che, fra le amministrazioni provinciali, alle quali possono far passaggio gl'impiegati delle amministrazioni centrali, fossero compresi

anche gli uffici esecutivi; ed il relatore della Commissione dichiarò che tal'era pure l'intendimento della Commissione. Il sotto-segretario di Stato sembrò annuire a questa spiegazione: però non pronunciò alcuna parola. Io lo pregherei di dire se il Governo si associa alla interpretazione data dalla Commissione a queste parole: « amministrazioni provinciali », cioè se nell'amministrazioni provinciali intenda compresi tutti gli uffici esecutivi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. L'onorevole Siacci mi dirige una domanda precisa e determinata. Gli rispondo che anche gli uffici esecutivi, dei quali egli parla, debbono intendersi compresi nella disposizione. L'onorevole relatore della Commissione lo ha già dichiarato ieri.

L'onorevole Marchiori mi pare che si preoccupi degli inconvenienti che potrebbero derivare dai passaggi dall'amministrazione centrale alla provinciale e viceversa.

È possibile, sembrami abbia detto, che gli impiegati sollecitino in un dato momento il passaggio dall'amministrazione centrale alla provinciale, o viceversa, a scopo di avanzare in anzianità.

Ma questo inconveniente suppone due ruoli distinti, l'uno dell'amministrazione centrale, l'altro della provinciale.

In tale ipotesi credo che l'onorevole Marchiori abbia perfettamente ragione rispetto al temuto inconveniente.

Casi di questo genere se ne sono verificati e se ne potrebbero verificare. A ciò credo si possa ovviare facilmente, facendo un solo ruolo di anzianità dell'amministrazione centrale e della provinciale, come ogni dicastero può fare se lo crede opportuno.

Questa è la mia opinione in proposito. Al Ministero dell'interno si sta studiando appunto, se e come convenga introdurre questa modificazione nei ruoli di anzianità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Fagioli, relatore. Quanto alla domanda dell'onorevole Siacci, la Commissione non ha nulla a rispondere, perchè già ieri, rispondendo all'onorevole Palizzolo, ha espresso il parere suo e ne ha dette anche le ragioni.

Circa l'osservazione dell'onorevole Cucchi, che le parole « gravi ragioni di servizio », possano costituire un ostacolo al libero funzionamento dell'azione governativa, la Commissione non può

che rimettersi al Governo. Se il Governo crede che questo aggettivo « gravi », possa realmente inceppare l'azione governativa, in un determinato momento, la Commissione non ha nessuna difficoltà a sopprimerlo; ma la Commissione di per sé stessa non crede di farne proposta, perchè si ritiene disinteressata nella questione; essa crede anzi che convenga garantire un poco anche gli impiegati dalle soverchie traslocazioni e in qualche maniera difendere la stessa Amministrazione dalle pressioni dei postulanti, che chiedono i traslocazioni.

Il Governo potrà così rispondere a chi va a raccomandare una traslocazione per rendere un servizio a qualcuno: non ci sono i gravi motivi. Il togliere la parola *gravi* in seguito ad una discussione, può riuscire poi ricco di conseguenze; perchè il non avercela messa, quella parola, sarebbe stato niente; l'averla levata, quando c'era in questa legge, potrebbe significare che, per qualunque futile ragione, può essere accordato il trasloco.

Detto ciò, ripeto che la Commissione si rimette a quello che fa il Governo.

Se la Camera mi permette, dirò un'ultima parola sull'osservazione fatta dall'onorevole Marchiori, circa la speculazione che l'impiegato potrebbe fare nel farsi trasferire dalla provincia al centro, o dal centro alla provincia, per avvantaggiare la sua carriera.

Anche per evitare questo inconveniente, sarà bene mantenere la parola *gravi*, appunto perchè quando si dica che ci devono essere gravi ragioni per il trasferimento, è più difficile che qualcuno cerchi continuamente di farsi trasferire dal centro alla provincia e viceversa, a vantaggio della propria carriera e a danno degli altri.

Inoltre, coerentemente a quanto diceva l'onorevole sotto-segretario di Stato, mi promette di richiamare l'attenzione del mio amico Marchiori sull'articolo 6 del disegno di legge, che abbiamo votato, nel quale è stato indicato che vi sarà unità di ruolo.

Io perciò mi associo all'onorevole Marchiori nel raccomandare al Governo che, per quanto è possibile, veda di mantenere questa unità di ruolo, affinchè si renda anche più difficile, se non impossibile, la speculazione di farsi trasferire dal centro alla periferia e viceversa.

Altro non ho da dire.

Presidente. L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare.

Lazzaro. Dopo le osservazioni fatte dagli onorevoli preopinanti riguardo alla prima parte del-

l'articolo 25, io mi permetto di farne una sulla seconda parte dell'articolo medesimo.

Nella seconda parte dell'articolo è determinato che l'impiegato, di grado effettivo o pareggiato a quello d'ispettore generale, possa esser trasferito, purchè il trasferimento sia deliberato in Consiglio dei ministri; e fin qui non ho niente a ridire. Per gli altri impiegati poi stabilisce che il trasferimento può aver luogo, sentito il parere della rispettiva Commissione amministrativa o di disciplina.

Io in generale non sono molto favorevole alla creazione di tutte queste Commissioni, di tutti questi Consigli, i quali per lo più riescono a scemare la responsabilità del ministro, scemandone la libertà di azione.

Ma domando io, se si da il caso che il Governo creda che un impiegato della categoria, che dirò inferiore, per ragioni gravi, per esempio di ordine morale, o per altre debba essere traslocato da un luogo all'altro, potrà farlo senza sentire il parere della Commissione? No. Ora io credo che se c'è caso in cui bisogna lasciare piena la responsabilità al Governo sia appunto questo. Intanto se c'è urgenza, se un funzionario pubblico è incompatibile per gravi motivi, voi non potete traslocarlo senza sentire il parere della Commissione. Io richiamo su questo pericolo l'attenzione della Commissione e del Ministero.

Questa legge è una legge di guarentigia per tutta la classe degli impiegati. Io lo riconosco, e la voterò volentieri. Ma mi pare che si vada anche al di là dei limiti necessari per assicurare questa guarentigia. E se io desidero che gl'impiegati siano garantiti contro gli arbitri, dall'altra parte non vorrei che il Governo, in certe questioni che riflettono non la politica, ma l'amministrazione, non abbia quelle facoltà che sono inerenti alla responsabilità, che esso ha nell'esecuzione delle leggi.

Io credo che di questo articolo 25 si sarebbe potuto fare a meno. Perchè finora il Governo ha avuto piena la facoltà di traslocare gl'impiegati, e del modo come ne usava rispondeva davanti alla Camera e davanti alla pubblica opinione.

Oggi con questo articolo potrà non rispondere di nulla. Perchè ordinariamente i Corpi collettivi sono sempre irresponsabili, e siccome io amo che sia una cosa seria la responsabilità ministeriale, così avrei visto con piacere che questo articolo 25 nella legge non fosse stato compreso.

Non ne propongo la soppressione, perchè certo la mia proposta non sarebbe accettata, ma mi limito solamente a ripetere, tanto alla Commis-

sione, quanto al sotto-segretario di Stato, che vi possono essere dei casi in cui si deve provvedere d'urgenza ad un traslocamento.

Non solo ragioni d'ordine amministrativo, ma anche d'ordine morale, possono richiedere la traslocazione subitanea d'un impiegato da un luogo ad un altro.

Io sarò lieto se la Commissione ed il Governo mi esporranno delle ragioni, che mi persuaderanno a non insistere nelle mie obiezioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marchiori.

Marchiori. Dirò pochissime parole.

Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato e la Commissione di aver fatto buon viso alle mie osservazioni. Mi auguro che la unicità di ruolo tra le Amministrazioni centrali e le provinciali possa divenire un fatto compiuto, ma dubito che ciò possa avvenire. Certo sarebbe un grande vantaggio di poterla costituire perchè faciliterebbe il trasloco degli impiegati, quando occorra. Ma siccome questo è un desiderato che potrebbe non avverarsi, tanto più che all'articolo 6 non si parla di prescrizione assoluta ma di prescrizione condizionata, così io credo d'insistere perchè delle mie considerazioni sia tenuto conto dal Governo nella compilazione almeno del regolamento. Ora si potrebbe insistere, perchè già il disegno di legge al Senato ci deve ritornare, però trattandosi d'una legge molto dettagliata, quasi regolamentare, si potrà completarla con ulteriori e più chiare disposizioni nel regolamento.

Non avrei da aggiungere altro, ma poichè ho facoltà di parlare, osserverò per ultimo che da vero queste parole "per gravi ragioni di servizio o di disciplina, od anche in seguito a formale domanda", io non le capisco così unite assieme.

Ma non faccio proposta e prendo atto delle dichiarazioni fatte, e delle intenzioni espresse.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Credo che l'onorevole Marchiori sarà soddisfatto delle dichiarazioni da me fatte, conformi al suo modo di vedere.

Marchiori. Ho detto che ne prendo atto, e lo ringrazio.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. L'onorevole Luigi Cucchi domanderebbe che fosse soppresso l'aggettivo *gravi*.

Per dir vero, le ragioni di servizio e di disciplina, ancorchè non gravi, possono essere tuttavia tali da determinare il trasferimento.

Si aggiunga a ciò che un'altra garanzia hanno

gli impiegati nel parere che si deve chiedere alla Commissione amministrativa e di disciplina per il loro trasferimento. Quindi è che dal canto mio non sono alieno dall'accettare l'emendamento dell'onorevole Luigi Cucchi.

L'onorevole Lazzaro critica l'ultima parte dell'articolo come contraria al concetto di una seria responsabilità: inquantochè, egli dice, dovendo la Commissione amministrativa essere interrogata, il parere della medesima quasi esonera il ministro dalla responsabilità del provvedimento.

Questa critica non è fondata. La funzione consultiva, il parere puro e semplice, lascia intatta la responsabilità del ministro, perchè non è detto che a questo parere debba essere conforme il provvedimento che si adotta.

E come il ministro ha facoltà di attenersi o meno ai pareri del Consiglio di Stato, tolti i casi nei quali la legge prescrive altrimenti, così *a fortiori* egli è sempre libero di prendere un dato provvedimento ancorchè il parere...

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. ... della Commissione amministrativa fosse contrario.

Il parere della Commissione è un'altra garanzia aggiunta alle molte altre che con questa legge si accordano ai funzionari dello Stato.

L'articolo non deve in questa parte essere modificato.

Per le ragioni già dette credo che si debba sopprimere la parola *gravi*.

Si osserva che all'impiegato che domandi il trasferimento dall'Amministrazione centrale alla provinciale e viceversa, sarà utile il poter opporre che la sua domanda non è appoggiata a *gravi* motivi. Ma senza dire che l'Amministrazione può sempre respingere la domanda che non trovasse pienamente giustificata, rispondo che il concorso dei *gravi* motivi di servizio e di disciplina non si può riferire, stando al testo dell'articolo, al caso di domanda dell'impiegato.

Dice l'articolo: " Per gravi ragioni di servizio o di disciplina, od anche in seguito a formale domanda un impiegato può essere trasferito, ecc. "

Sono due le ipotesi contemplate, quella di *gravi* ragioni di servizio o di disciplina l'altra della *formale* domanda dell'impiegato: la parola *gravi* qualificativa delle ragioni di servizio e di disciplina che possono determinare il trasferimento, non si applica al caso di domanda per parte dell'impiegato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Io non ho dovuto spiegarmi, quando ho fatto le mie osservazioni; o, meglio, l'onorevole sotto-segretario ha risposto solo ad una delle ragioni, per le quali ho dichiarato di non accettare l'articolo che si discute.

Oltre che con esso la responsabilità ministeriale mi pare scemata, credo che avvenga l'incaglio della amministrazione in casi in cui è urgente il trasferire un impiegato. Si possono dar dei casi nei quali il ministro stimi di dover chiedere il parere di cui qui si parla; ed allora, se questa disposizione voi l'avete collocata seriamente (e credo che così l'abbiate collocata), avrete bisogno di aspettare. Se c'è urgenza di traslocare un impiegato, voi non lo potete traslocare sollecitamente perchè l'impiegato ricorrerà.

Ecco la ragione per cui mi pareva che si dovesse lasciare intera al Governo la responsabilità dell'atto.

E si possono dare parecchi di questi casi in cui il Governo senta la necessità di traslocare un impiegato, per ragioni amministrative, anche temporanee; ed il Governo deve poterlo traslocare.

Per quel che riguarda la responsabilità ministeriale l'onorevole Fortis, ha molta pratica della maniera, come da noi praticamente si fanno le cose. È vero che i pareri di certi corpi sono soltanto consultivi; ma spesse volte di questi pareri il Governo si è servito per nascondere la sua responsabilità; e si è trincerato dietro di essi, dicendo: c'è il parere conforme della tal Commissione o del tal Consiglio.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. L'onorevole Lazzaro ha aggiunto un argomento a quelli che prima aveva accennati. Egli sostiene che nei casi d'urgenza è impossibile sentire il parere della Commissione amministrativa; ma io soggiungo che le ragioni d'urgenza non possono essere mai tali da richiedere il trasferimento da un istante all'altro.

Se l'ipotesi dell'onorevole Lazzaro potesse verificarsi, il ministro può sempre ricorrere a qualche altra misura: sospenderà l'impiegato, lo chiamerà a sé, adotterà insomma qualche temperamento, che gli dia il tempo di radunare la Commissione amministrativa, la quale del resto è tutti i giorni a sua disposizione.

Presidente. Metto dunque a partito l'articolo 25, modificato secondo l'emendamento dell'onorevole

Cucchi che è accettato dalla Commissione e dal Governo. Rileggo l'articolo.

“ Art. 25. Per ragioni di servizio o di disciplina, od anche in seguito a formale domanda, un impiegato può essere trasferito dall'amministrazione centrale alle amministrazioni provinciali dipendenti, e viceversa, semprechè vi sia assimilazione di grado, di funzioni e di stipendio. Parimenti l'impiegato provinciale può esserè trasferito di sede.

“ Trattandosi d'impiegato avente grado superiore a quello effettivo o pareggiato d'ispettore generale, il trasferimento è deliberato in Consiglio dei ministri; per gli altri impiegati, sentito il parere della rispettiva Commissione amministrativa o di disciplina. ”

(È approvato).

“ TITOLO IV. — *Della disponibilità, dell'aspettativa e dei congedi.* — Art. 26. Restano ferme le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n. 1500 sulla disponibilità, sull'aspettativa e sui congedi, 14 aprile 1864, n. 1731, sulle pensioni e della legge 14 luglio 1887, n. 4711, e di quella 11 luglio 1889, n. 6233, salvo le disposizioni degli articoli seguenti. ”

(È approvato).

“ Art. 27. Occorrendo la soppressione di un ufficio o la riduzione dei ruoli normali del personale, il collocamento in disponibilità degli impiegati che devono rimanere fuori ruolo è proposto dal ministro dal quale gli impiegati dipendono, o deliberato dal Consiglio dei ministri.

“ Per gli impiegati non aventi grado superiore effettivo o pareggiato a quello d'ispettore generale, la proposta è preceduta dal parere della rispettiva Commissione amministrativa. ”

(È approvato).

“ Art. 28. L'aspettativa per comprovati motivi di salute può essere disposta d'ufficio sopra concorde deliberazione motivata del Consiglio o della Commissione di amministrazione. ”

(È approvato).

“ Art. 29. Gli impiegati civili dello Stato chiamati sotto le armi, per fatto di leva o per arruolamento volontario di un anno, sono collocati in aspettativa per servizio militare, senza alcun assegno.

“ Il collocamento in tale aspettativa è ordinato con decreto reale, per gl' impiegati nominati con

simile decreto, e in tutti gli altri casi con decreto ministeriale. ”

(È approvato).

“ Art. 30. Gli impiegati chiamati in servizio militare temporaneo per qualsiasi durata come ufficiali di complemento o di milizia, ovvero come ascritti a classi dell'esercito permanente in congedo illimitato, alla milizia mobile o alla milizia territoriale, sono considerati in congedo, a senso della legge degli 11 ottobre 1883, n. 1500, dal primo giorno dell'assunzione di tale servizio.

“ Il tempo trascorso sotto le armi è computato nella licenza ordinaria e straordinaria che gli impiegati possono ottenere, a senso della legge succitata. ”

(È approvato).

“ Art. 31. L'impiegato che, non chiamato obbligatoriamente sotto le armi per istruzione o per servizio eventuale, ottenga di esservi ammesso in seguito a sua domanda, viene, per tutto il tempo che passa sotto le armi, collocato in aspettativa per servizio militare, senza alcun assegno, eccetto che si trovi in regolare licenza. ”

(È approvato).

“ Art. 32. Gli impiegati in aspettativa per servizio militare conservano la loro anzianità nel ruolo organico, ma non possono conseguire promozioni. ”

(È approvato).

Pozzolini. Chiedo di parlare sull'articolo 32.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pozzolini. Credo mio dovere di attirare l'attenzione della Camera sulle gravi conseguenze di questo articolo e, diciamo pur la parola, sulle gravi ingiustizie che potrebbero verificarsi in pratica per causa di questo articolo, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra.

Cominciamo dal periodo di pace. Ci sono molti giovani impiegati nelle amministrazioni nostre, i quali dall'Amministrazione della guerra sono chiamati sotto le armi sia come soldati, sia come ufficiali di complemento od altro.

Se per caso, loro capita il diritto di promozione durante quel tempo anche nel periodo di quindici giorni possono subire questa enorme ingiustizia di essere posposti ad altri avendo dei manifesti diritti allo avanzamento, e ciò assolutamente per colpa non loro. Di più in tempo di pace ciò può accadere per un limite di tempo molto piccolo.

Mi parrebbe dunque logico che pel tempo di

pace almeno tenuto anche conto dell'interesse delle amministrazioni civili si fissasse il limite di tempo nel quale questo danno che loro viene fatto non potesse pregiudicarli nella carriera.

Ma dove la cosa diventa assolutamente enorme è in tempo di guerra; in tempo di guerra forse un terzo od un quarto di giovani saranno chiamati sotto le armi, e quindi accadrà che coloro i quali prestano il servizio alla patria non colla penna, non colla spada, ma col fucile saranno tutti quanti in questo modo posposti ad altri, quantunque tutto ciò accada non per colpa loro, ma per merito loro, perchè in tempo di guerra il servire la patria con le armi ognuno converrà che è un merito.

A me sembra la cosa talmente evidente che non voglio tediare la Camera con lunghe frasi su quest'argomento; mi pare così grave, così enorme specialmente in tempo di guerra la disposizione di quest'articolo che in realtà crederei di mancare al mio debito se non proponessi una variante a quest'articolo.

Io richiamo su ciò l'attenzione del governo e della Commissione che spero saranno con me d'accordo in questo senso, che a quest'articolo 32 del disegno di legge si debba sostituire quest'altro articolo :

“ Gli impiegati in aspettativa per servizio militare conservano la loro anzianità nel ruolo organico, ma non possono conseguire promozioni se la loro assenza dovesse protrarsi per oltre tre mesi. In tempo di guerra però rimane assolutamente salvo il diritto all'avanzamento. ”

Io sarò lieto di associarmi all'onorevole Torraca se proporrà qualche cosa di più, ma a me parrebbe che anche questo fosse un miglioramento all'articolo 32 quale era redatto, e che mi sembra sia assolutamente inaccettabile in via di giustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Levi.

Levi. Io ho chiesto di parlare per domandare una spiegazione. Se l'articolo 32 avesse la portata alla quale ha alluso giustamente il collega Pozzolini, non potrei neanche io acconciarmi a votarlo; per quelle stesse ragioni, che egli ha esposto così bene, che io non farei che ripetere male; ma credo però che questo articolo 32 con qualche spiegazione, forse potrebbe essere accettato.

Se infatti esso fosse esclusivamente inteso come una interpretazione, della prima riga dell'articolo 31, si riferirebbe soltanto a quei tali impie-

gati non chiamati obbligatoriamente sotto le armi.

Resterebbe però sempre la questione di quel che avverrebbe in tempo di guerra e su questa attenderò qualche spiegazione dall'onorevole sottosegretario di Stato, che spero sarà soddisfacente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. L'onorevole Pozzolini non ha considerato il rapporto che corre fra l'articolo 32 e l'articolo 31 che abbiamo già votato. L'articolo 31 dice:

“ L'impiegato che, non chiamato obbligatoriamente sotto le armi per istruzione o per servizio eventuale, ottenga di esservi ammesso in seguito a sua domanda, viene, per tutto il tempo che passa sotto le armi, collocato in aspettativa per servizio militare, senza alcun assegno, eccetto che si trovi in regolare licenza. ”

Si tratta di servizio volontario. Poi viene l'articolo 32 così concepito:

“ Gli impiegati in aspettativa per servizio militare conservano la loro anzianità nel ruolo organico, ma non possono conseguire promozioni. ”

Vale a dire per il servizio militare contemplato nell'articolo 31.

Pozzolini. Bisogna spiegarlo.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. È troppo evidente. E la disposizione è giusta.

Gli impiegati in aspettativa per servizio militare volontario conservano la loro anzianità nel ruolo organico, ma non possono conseguire promozioni perchè essi stessi hanno dato causa al collocamento in aspettativa.

Il dubbio dell'onorevole Pozzolini avrebbe ragione d'essere, se l'articolo 32 fosse indipendente dall'articolo 31; ma il nesso è necessario ed innegabile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torraca.

Torraca. È evidente che l'articolo 32 deve leggersi in relazione dell'articolo 31; ma rimane un dubbio, il quale credo possa togliersi facendo dell'articolo 32 un comma dell'articolo 31.

Tutto sarebbe ben chiaro quando, dove finisce l'articolo 31, si dicesse: “ *L'impiegato in aspettativa, per il motivo suddetto, non potrà conseguire la promozione, ecc.* ” Altrimenti l'articolo 32 rimane sempre di dubbia interpretazione. È questione di forma, che può suscitare una questione di sostanza. Nelle leggi bisogna usare parole precise, dire le cose quanto più chiaramente è possibile.

Presidente. L'onorevole Pozzolini ha facoltà di parlare.

Pozzolini. A dire il vero io collego l'articolo 32 non solo col 31 ma anche col 30.

Io vi domando: in tempo di guerra che ne fate di tutti questi impiegati, i quali saranno chiamati sotto le armi? (*Interruzione*).

Comunque sia io domando: in tutta questa legge dove è regolata la posizione dell'impiegato quando è chiamato sotto le armi in tempo di pace? Esiste una disposizione che regoli la posizione dell'impiegato, quando è chiamato sotto le armi per un periodo di guerra? Non esiste.

Siccome per analogia da tutto ciò, che qui è scritto, pare ammesso che quando uno non presta servizio effettivo presso l'ufficio, dove egli è, è considerato o in congedo o in aspettativa, io domando: darete la promozione a questi individui che sono sotto le armi, non volontariamente, ma chiamati? Da tutta questa legge non risulta.

Comunque sia io sono lieto delle spiegazioni che ci ha date il Governo in proposito, ma desidererei che la Commissione studiasse l'articolo affinché si dicesse chiaramente che un impiegato, il quale è sotto le armi non volontariamente, ma in caso di guerra specialmente, qualunque sia il periodo di tempo nel quale egli presta servizio, avrà diritto all'avanzamento nella carriera civile alla quale egli appartiene.

Dallo insieme di queste disposizioni non solo non mi sembra che questo sia stato il concetto del Governo e della Commissione, ma che tutto quanto a questo riguardo è detto nella legge, sia contrario anzichè favorevole alla tesi, da me sostenuta. (*Segno negativo dell'onorevole Fortis*).

Sono lieto del segno di negazione, che mi fa l'onorevole sotto-segretario di Stato, ma sarei lieto si dicesse nella legge che l'individuo chiamato a prender servizio militare, se la promozione gli spetterà, potrà star tranquillo che l'avrà.

Presidente. Onorevole Levi, ha facoltà di parlare.

Levi. Era parso a me che fosse concetto del Governo quello di distinguere il servizio obbligatorio dal volontario, e quindi credevo anche che fosse utile di dare delle disposizioni diverse per chi serve volontariamente e per chi ha l'obbligo di servire. Quindi l'articolo 32 mi parve una conseguenza immediata dell'articolo 31, unicamente per gli impiegati, che non sono chiamati a servire obbligatoriamente sotto le armi.

Per me è chiaro, ma forse per altri non potrà esserlo e potrà dar luogo a dubbi, per lochè, io pregherei l'onorevole sotto-segretario di Stato

di voler accettare la proposta dell'onorevole Torraca, che ha parlato così bene prima di me, con la quale si toglierebbero tutti i dubbi.

Per me, lo ripeto, i dubbi non esistono; sarà questione di impressione perchè ultimamente ho dovuto occuparmi di un caso, che si riferisce a ciò che trattiamo. Un capitano, il quale doveva essere promosso, ha rinunciato volontariamente perchè ha compreso che le leggi questo non gli permettevano.

Questa era l'impressione prodotta in me da un caso speciale; ma poi l'aveva anche ricevuta dall'articolo 32 che mi sembrava una conseguenza immediata dell'articolo 31.

Del resto se si daranno maggiori schiarimenti li accetterò volentieri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Fagioli, relatore. Esaminando tutti o tre gli articoli 30, 31 e 32 mi pare che si elimini ogni ragione di dubbio sopra l'interpretazione dell'articolo 32 al quale si riferisce esclusivamente il caso previsto dall'articolo 31. E per verità ciò deriva dal semplice esame di questo articolo e dal confronto fra i diversi articoli.

L'articolo 30 parlando degli impiegati, che prestano obbligatoriamente servizio militare dice che questi militari sono considerati in congedo a senso della legge 11 ottobre 1863.

Quindi viene l'articolo 31 ad occuparsi invece di coloro, che prestano volontariamente il servizio militare e dice che sono considerati in aspettativa. Poi l'articolo 32 dice: " Gli impiegati in aspettativa ecc. "

Ora questi impiegati in aspettativa non possono essere che quelli dell'articolo 31, che sono i soli che vanno in aspettativa. Dunque non v'ha dubbio che l'articolo 31 si riferisce a questi.

Però dal momento che ormai qualche emendamento si è accolto, se si vuole aggiungere quel che ha proposto l'onorevole Torraca, io non vi trovo difficoltà. Ad ogni modo rimane inteso che questo articolo 32 non può riferirsi che all'articolo 31.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Non è già che io non voglia essere deferente verso l'onorevole Torraca, ma in realtà non trovo necessario il suo emendamento. La manifesta connessione dei due articoli esclude il più lontano dubbio.

Prego perciò l'onorevole Torraca a non mantenere il suo emendamento. I due articoli hanno

ragione di rimanere distinti. Non bisogna possibilmente cumulare nello stesso articolo molte disposizioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torraca.

Torraca. La questione di sostanza è chiarita perfettamente, dopo le spiegazioni date dal Governo e dalla Commissione: resta però la forma non felice di questi due articoli, appunto perchè l'articolo 31 comincia col singolare e l'articolo 32 col plurale: quindi mi pare si debba dire: "L'impiegato in aspettativa ecc., secondo il precedente articolo." Ma perchè non può esservi dubbio oramai sul vero significato dell'articolo 32, non insisto.

Presidente. L'onorevole Pozzolini aveva fatto una proposta?

Pozzolini. Dopo le spiegazioni date dalla Commissione e dal Governo non veggio più il caso di variare l'articolo 32. Mi rimane però sempre il dubbio che per quelli che sono considerati in congedo, per essere stati chiamati sotto le armi se il diritto all'avanzamento rimanga integro per legge o sia solo supposto o sottinteso.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Ma c'è il regime del congedo.

Pozzolini. Si sottointende, ma non è scritto.

Presidente. Sull'articolo 32 non vi è alcuna proposta di modificazione perciò lo pongo a partito.

(È approvato).

" Art. 33. L'aspettativa per motivi di famiglia o la disponibilità, in cui si trovasse l'impiegato che va sotto le armi, resterà interrotta col di lui collocamento in aspettativa per servizio militare. "

(È approvato).

" Art. 34. Le disposizioni di cui all'articolo 30 sono applicabili anche nel caso in cui il servizio, in uno stesso anno, venga ripartito in due o più periodi.

" Lo stipendio per gl'impiegati di cui in questo e nell'articolo 30, non può essere conservato complessivamente, oltre i due mesi per ciascun anno. "

(È approvato).

" Art. 35. Per gli effetti della pensione, il tempo trascorso sotto le armi è computato secondo la legge militare. "

(È approvato).

" TITOLO V. — *Della dispensa dal servizio, della dimissione e del collocamento a riposo.* — Articolo 31. La dispensa dal servizio può essere decretata per riconosciuta inabilità dell'impiegato o per ragioni di servizio. "

(È approvato).

" Art. 37. Per gli impiegati nominati con decreto reale, la dispensa dal servizio è pronunciata per decreto reale sulla proposta del ministro dal quale l'impiegato dipende; e per gli altri impiegati segue per decreto ministeriale.

" Per gl'impiegati non aventi grado superiore a quello effettivo o pareggiato d'ispettore generale, la dispensa dal servizio non può essere proposta se non dopo avere udito il parere della Commissione di amministrazione.

" Per gl'impiegati di grado superiore dev'essere deliberata in Consiglio dei ministri. "

(È approvato).

" Art. 38. La dispensa fa cessare l'impiegato dal servizio effettivo, salvo i diritti che gli possono competere per la legge sulle pensioni, e che egli farà valere presso la Corte dei conti.

" L'impiegato dispensato può essere riammesso in servizio effettivo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri se trattasi d'impiegati di grado superiore a quello effettivo o pareggiato d'ispettore generale; per gli altri impiegati, previo il parere della Commissione di amministrazione. L'impiegato riammesso occupa il posto che gli spetta nel grado e nella classe alla quale apparteneva; dedotto, per il computo dell'anzianità, il tempo pel quale è rimasto fuori di servizio. "

Marchiori. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Marchiori. Chiedo uno schiarimento.

Secondo la disposizione di quest'articolo, rimane inteso che l'impiegato che è stato dispensato, e che ritorna in servizio, prende non il posto in coda della classe, ma il posto che gli spetta, dedotto, per il computo dell'anzianità, il tempo pel quale è rimasto fuori di servizio. Ma come si computa questo tempo?

Si computa senz'altro per intero? È provvedimento importante.

Quando l'impiegato è dispensato dal servizio, è dispensato per ragioni disciplinari, perchè ha mancato al dover suo. Ora, quando l'Amministrazione trovi, che per la sua condotta o per altre ragioni può esser riammesso, torni pure, ma perchè deve cacciarsi in mezzo alla graduatoria

dei suoi compagni. Mutarla, peggiorare la sorte di alcuni tra loro?

Io troverei più giusto che questo impiegato, che si riammette in servizio, sia posto in coda nella graduatoria, ma non menomi il posto di anzianità dei suoi antichi colleghi.

Quando un impiegato è dispensato dal servizio, e sorte dall'amministrazione, si costituiscono delle speranze di avanzamento in ragione del posto che ciascheduno occupa tra quelli che rimangono; quando poi lo riammettete queste speranze restano menomate. Mi pare argomento abbastanza grave e da studiare.

Se io non avessi ben compreso la portata dello articolo, sarò lieto che le dichiarazioni del sottosegretario di Stato o della Commissione, mi dimostrino che la disposizione non può perturbare la carriera di coloro che hanno continuato il loro servizio con zelo e con lode e che perciò non dovrebbero esser turbati da intromissioni postume.

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato ha facoltà di parlare.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Ciò che ha osservato l'onorevole Marchiori è molto grave, ma io non credo che il dubbio si debba risolvere nel senso da lui accennato.

La riammissione in servizio, anche quando la dispensa sia avvenuta per motivi disciplinari, importa per sè la riabilitazione.

Ora la riabilitazione non può lasciar sussistere alcuna parte di pena, se così posso esprimermi. Il diritto dell'impiegato riammesso deve reintegrarsi senza pregiudizio del diritto altrui. E allora che cosa dovrà farsi? Bisogna non classificare l'impiegato ultimo della sua classe, ma ricollocarlo al suo posto d'anzianità, salvo, ben si intende il diritto acquisito di tutti coloro che nel frattempo gli passarono innanzi.

Questa, se non erro, è la soluzione che deve darsi alla questione: altrimenti la riammissione, per quanto sia un beneficio, non sarà nè riabilitazione, nè reintegrazione.

Queste considerazioni parmi che debbano persuadere anche l'onorevole Marchiori.

La proposta che l'impiegato riammesso in servizio debba essere classificato ultimo dell'antica sua classe, non mi sembra accettabile.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Fagioli, relatore. Dichiaro di associarmi pienamente alle considerazioni svolte dall'onorevole sotto-segretario di Stato; vi sarebbero infatti due sistemi da seguire nel caso di riammissione in

servizio: o metterlo l'impiegato in coda alla classe a cui apparteneva, o riammetterlo nella posizione di prima, tenendo conto del tempo perduto durante la dispensa dal servizio. La legge si è appigliata a questo partito, che mi pare più corrispondente a giustizia.

Presidente. Onorevole Marchiori non fa proposte?

Marchiori. Io non insisterò, tanto più che i colleghi a me vicini mi fanno osservare che anche nell'esercito vige una disposizione di questo genere, e che una questione consimile è stata portata dinanzi al Consiglio di Stato, il quale si è pronunciato nel senso come l'articolo è redatto. Io a dir vero resto nel convincimento mio, che la soluzione adottata presenti degli inconvenienti. Mi auguro ne abbia meno delle altre. Me lo auguro sebbene non vi abbia molta fiducia, ma non faccio proposte, perchè comprendo la Camera non le accetterebbe, quando non l'accettino prima Commissione e Governo.

Presidente. Non essendovi proposte, metto a partito l'articolo 38.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

“ Art. 39. L'impiegato la cui dimissione è accettata, perde ogni diritto alla pensione ed a qualsiasi assegnamento d'indennità. ”

(È approvato.)

“ Art. 40. L'impiegato la cui dimissione fu accettata, o che fu collocato a riposo, può essere richiamato in servizio, nel grado e nella classe alla quale era precedentemente ascritto; dedotto, per il computo dell'anzianità, il tempo pel quale è rimasto fuori di servizio. ”

(È approvato.)

Il seguito di questa discussione sarà rimandato a domani.

Si stabilisce l'ordine del giorno per la seduta seguente.

Presidente. Prego la Camera di prestare attenzione.

La Camera, testè, mi ha autorizzato ad inscrivere nell'ordine del giorno di domani, per primo, il disegno di legge per dare facoltà al ministro dell'interno circa la liberazione dei coatti assegnati a termini della prima parte dell'articolo 76 e del successivo articolo 77 della legge 20 marzo

1865 allegato *B* e dei condannati a pena perpetua commutata in pena temporanea.

La relazione su questo disegno di legge sarà fra poche ore distribuita.

Poi verrà il disegno di legge per autorizzazione alle provincie di Caltanissetta, Chieti, Venezia e Vicenza di eccedere con la sovrimposta 1890 la media del triennio 1884-85-86 ed a quella di Potenza di superare la detta media dal 1890 al 1896, disegno di legge che non potrà sollevare difficoltà.

Quindi si seguirà la discussione sullo stato degli impiegati civili.

Proclamazione del risulamento delle votazioni a scrutinio segreto.

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni, ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento delle votazioni a scrutinio segreto.

Disposizioni complementari alla legge 28 febbraio 1886 n. 3732 sui Consorzi di irrigazione:

Presenti e votanti	194
Maggioranza	98
Voti favorevoli	174
Voti contrari	20

(La Camera approva).

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato libero di Orange:

Presenti e votanti	194
Maggioranza	98
Voti favorevoli	173
Voti contrari	21

(La Camera approva).

Comunicazione di una lettera dell'onorevole Salandra.

Presidente. L'onorevole Salandra scrive che per le sue occupazioni egli non può continuare a far parte della Commissione incaricata di esaminare i disegni di legge che autorizzano Comuni e Provincie ad eccedere il limite delle sovrimposte ai tributi diretti.

Egli dà quindi le sue dimissioni da quest'ufficio.

Mazza. Io chiedo che la surrogazione di questo dimissionario sia deferita al presidente.

Presidente. L'onorevole Mazza propone che sia deferita al presidente la nomina di un membro

della Commissione in sostituzione dell'onorevole Salandra. Se la Camera consente ne farò conoscere domani il nome.

(È così stabilito).

Comunicazione di domande d'interpellanza.

Presidente. Comunico la seguente domanda di interpellanza dell'onorevole Odescalchi:

“ Il sottoscritto chiede interpellare il ministro dell'interno sul divieto dato dal prefetto di Milano, per una riunione indetta dagli operai fornai allo scopo di discutere l'abolizione del lavoro notturno.”

L'onorevole Imbriani ne ha presentata quest'altra:

“ Il sottoscritto muove interpellanza al presidente del Consiglio e ministro degli esteri, circa l'espulsione di alcuni giornalisti dall'Africa.”

Prego l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno di volerle comunicare al presidente del Consiglio.

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Comunicerò all'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno e degli affari esteri, le interpellanze delle quali si è dato lettura.

La seduta termina alle 6.35.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

Discussione dei disegni di legge:

1. Facoltà al ministro dell'interno circa la liberazione dei coatti assegnati a termini della prima parte dell'articolo 76 e del successivo articolo 77 della legge 20 marzo 1865 allegato *B* e dei condannati a pena perpetua commutata in pena temporanea. (136) (*Urgenza*)

2. Autorizzazione alle provincie di Caltanissetta, Chieti, Venezia e Vicenza ad eccedere con la sovrimposta 1890 la media del triennio 1884-85-86 ed a quella di Potenza a superare la detta media dal 1890 al 1896. (138)

3. Seguito della discussione del disegno di legge: Stato degli impiegati civili. (86)

Discussione dei disegni di legge:

4. Ordinamento della giustizia amministrativa. (87)

5. Abolizione del *Vagantivo* nelle provincie di Venezia e Rovigo. (76)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

